GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1886 — ROMA — MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE — NUM. 251

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti delli 17 giugno 1° e 23 luglio 1886:

Ad uffiziale:

Modestino cav. Alessandro, consigliere provinciale di Avellino da 10 anni — Cavaliere dal 1877.

Trioni cav. marchese Onofrio, deputato, id. id. da 15 anni — Cavaliere dal 1883.

Maineri cav. Raffaele, sindaco di Ariano da 8 anni — Cavaliere mauriziano dal 1864.

A cavaliere:

Merci avv. Cesare, consigliere della Commissione della Società di patronato per la casa dei minori corrigendi.

Maraviglia Bartolomeo, sindaco di Casalbore da 10 anni.

Cataldo Antonio, consigliere comunale di S. Sossio da 8 anni.

Capaldo avv. Luigi, presidente del Comitato circondariale d'inchiesta sulle opere pie e consigliere comunale di Bisaccia da 10 anni.

Cecchieri avv. Cesare, sindaco di Massa da 3 anni.

Campana Ferdinando, segretario di Prefettura collocato a riposo — 37 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti delli 25 luglio e 31 agosto 1886:

A cavaliere:

Aguiari Antonio, ingegnere, già capitano d'artiglieria — Fece la campagna del 1848.

Bezzi cav. Tommaso, ingegnere domiciliato a S. Paolo del Brasile.

Ferdinandi Lodovico, rettore della Congregazione italiana in Praga.

Mensi Ottocarre, consigliere e ragioniere della Congregazione italiana in Praga.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 20 luglio 1886:

A cavaliere:

Enrico Virginio, archivista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo — 29 anni di servizio.

Lebano Gennaro, capitano in servizio ausiliario, collocato a riposo — 36 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il N. **MMCCCX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 18 giugno 1883 con cui la fu Rosa Locatelli legava lire 120 di annua rendita dello Stato per la erogazione di una dote ogni anno non minore di lire 100 a favore di una fanciulla povera e onesta della parrocchia di S. Marco in Milano, la quale frequenti la dottrina cristiana;

Veduta la domanda del parroco amministratore perchè sia eretto in corpo morale il Pio legato, come sopra istituito, ed approvato il corrispondente statuto organico;

Veduto il detto statuto e tutte le carte che lo riguardano;

Veduta la rispettiva deliberazione 6 agosto 1886 della Deputazione provinciale di Milano;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Pio legato Rosa Locatelli, istituito in Milano col suddetto testamento 18 giugno 1883, è eretto in corpo morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del Pio legato stesso portante la data 26 maggio 1886, composto di sette articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 5 ottobre 1886.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

Il Numero 4120 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi;

Visto il parere emesso dal Consiglio tecnico dei sali e tabacchi nelle sue adunanze del 20, 21 e 23 agosto 1886;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze,

Art. 2. È abrogato il regolamento approvato con Nostro decreto del 27 ottobre 1879, n. 5139, (Serie 2ª).

Art. 3. Il nuovo regolamento andrà in vigore colla campagna di coltivazione dell'anno 1887, la quale ha principio colla pubblicazione dei manifesti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 ottobre 1886.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: TAJANI.

REGOLAMENTO
per la coltivazione indigena del tabacco.

TITOLO I.
Disposizioni preliminari.

Articolo 1.

La coltivazione del tabacco nello Stato è permessa:

a) Per esportarne il prodotto all'estero;

b) Per esperimento;

c) Per le fabbriche del monopolio.

Articolo 2.

Le coltivazioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo possono avere luogo alle condizioni che appresso in qualunque parte del territorio nazionale, salvo le eccezioni indicate all'art. 4 e senza altra ingerenza per parte dell'Amministrazione del monopolio fuorchè quella necessaria per la tutela della privativa.

Articolo 3.

Le coltivazioni, il prodotto delle quali è destinato alle manifatture dello Stato, sono ristrette alle zone che saranno annualmente determinate.

L'amministrazione del monopolio nel concedere tali coltivazioni indicherà, insieme ai prezzi unitari, ai quali si assume di acquistare ciascuna specie e classe di prodotti, le condizioni caratteristiche di questi, i tipi, in base ai quali si farà il ricevimento, non meno che le norme speciali di coltura e allestimento che crederà più giovevoli all'economia e alla bontà delle sue fabbricazioni.

Articolo 4.

Nelle zone accennate al precedente articolo, ed in quanto vi si effettui la coltivazione per le manifatture dello Stato, non potrà farsi quella per l'esportazione.

Quando però la maggioranza dei possidenti di terreni coltivati a tabacco in una zona dichiarasse di preferire la coltura per l'esportazione, potrà l'Amministrazione concederla, rimanendo per altro in sua facoltà o di sospendere, o di sopprimere in quella zona la coltivazione per le manifatture, ovvero d'imporre speciali condizioni, nell'interesse del monopolio, quando per eccezionali circostanze fossero ammesse le due sorta di coltivazione nella medesima zona.

La coltivazione potrà essere vietata nelle zone doganali, quando l'Amministrazione reputi ciò necessario per impedire il contrabbando.

Articolo 5.

Qualunque sia lo scopo della coltivazione occorre un'annua licenza.

Questa è accordata esclusivamente ai possessori a titolo di dominio, di usufrutto o di locazione del terreno da coltivare, ovvero ad Associazioni di detti possessori solidalmente coobbligati.

Sono quindi riconosciuti quali coltivatori soltanto i proprietari, usufruttuari ed affittuari come sopra.

Quanto agli affittuari è necessario inoltre che il contratto di locazione sia duraturo per tutta la campagna annuale colonica. In diverso caso il locatore dovrà garantire per l'affittuario.

Ogni Associazione dovrà indicare preventivamente la persona che dovrà rappresentarla nei suoi rapporti coll'Amministrazione del monopolio.

Questa persona però, quando non sia munita di speciale procura nel modo indicato nell'articolo seguente, potrà soltanto esercitare quella rappresentanza durante la campagna e nei locali di cura, di deposito e di consegna dei tabacchi.

Articolo 6.

I coltivatori o le Associazioni di coltivatori possono, mediante regolare atto di procura, dare incarico ad uno speciale procuratore di rappresentarli nelle diverse fasi di verificazioni e riscontri tanto nei terreni

e nelle piantagioni, quanto nei locali di governo e di deposito del tabacco, e di assistere alle perizie, di firmare le liquidazioni e di far luogo alla riscossione delle somme dovute per i tabacchi, che sono consegnati alle Manifatture dello Stato. Il suddetto mandato può essere conferito alla stessa persona per tutte le coltivazioni comprese in una medesima sezione del servizio di sorveglianza.

Tutte le intimazioni di atti e qualsiasi altro provvedimento concernenti le coltivazioni, quando siano notificati al procuratore od al rappresentante, di cui nei precedenti articoli, si avranno per notificati od intimati al coltivatore.

Articolo 7.

Agli effetti del presente regolamento sono ritenuti:

a) per *coltivatore* colui al quale, a termini dell'art. 5, può essere rilasciata licenza di coltivare;

b) per *coltivatore speciale* colui che è dal coltivatore concessionario di licenza incaricato di eseguire, dirigere o sorvegliare la coltivazione e come tale indicato nella dichiarazione di coltivazione;

c) per *operai* od *operaie* quelle persone che sono adibite per la materiale esecuzione delle operazioni di campagna, di governo e di deposito dei tabacchi;

d) per *procuratore* colui che, munito di speciale atto di procura, è incaricato di assistere non solo alle operazioni di campagna, di governo e di deposito dei tabacchi, ma ancora a quelle della consegna in magazzino, della firma della liquidazione, e della riscossione del relativo prezzo;

e) per *rappresentante* colui che è indicato come tale nella dichiarazione di coltivazione per assistere soltanto alle operazioni di campagna, di governo, di deposito e di consegna dei tabacchi e per firmare i relativi atti, comprese le liquidazioni delle somme dovute per il tabacco consegnato.

TITOLO II.

Coltivazione per l'esportazione.

Articolo 8.

Salvo quanto è disposto dal precedente articolo 4 la coltivazione per l'esportazione è permessa ovunque ne sia fatta richiesta per una area non minore di ettari cinquanta, coll'obbligo di prestare la cauzione determinata all'art. 16 e di pagare l'indennità qui appresso stabilita quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.

Articolo 9.

L'indennità non sarà mai minore di lire ottomila. Il pagamento di questa indennità dà facoltà di coltivare a tabacco, per un anno, uno o più appezzamenti di terreno, la cui area complessiva non superi centoventi ettari, compresi in una zona o *superficie limite* di chilometri quadrati trentotto, e tale che la distanza fra i punti più lontani degli appezzamenti estremi non ecceda sette chilometri.

Articolo 10.

Mediante un aumento dell'indennità, di che all'articolo precedente, questa zona o superficie limite può essere ampliata per modo che la massima distanza fra le estremità sia maggiore di chilometri sette, ma non superiore a chilometri dieci.

L'aumento dell'indennità sarà proporzionato alla metà soltanto dell'ampliamento della superficie limite (considerata questa come un circolo descritto sulla distanza massima suddetta presa per diametro), mentre invece le aree coltivabili a tabacco possono crescere nella ragione intera dell'ampliamento medesimo.

Articolo 11.

Potranno essere coltivate a tabacco anche aree maggiori di quelle contemplate agli articoli 9 e 10, purchè comprese nella superficie limite ivi indicata, sempre quando ne sia fatta speciale domanda ed all'indennità corrispondente alla superficie limite sia aggiunto, per cadun ettaro eccedente la misura rispettivamente prevista, il pagamento di lire sessanta.

Articolo 12.

Quanto alla zona o superficie limite si potrà pure eccedere la massima distanza fra le estremità indicate agli articoli 9 e 10, ferma restando unicamente la misura in chilometri quadrati, sempreché ciò sia conforme alle condizioni locali ed all'interesse del monopolio, a giudizio dell'Amministrazione.

In tal caso potrà pure essere accordato ad Associazioni di coltivatori il permesso di destinare alla coltivazione del tabacco terreni compresi entro superficie più estese di quelle determinate all'articolo 10.

Però sarà stabilita di volta in volta l'indennità da pagarsi dall'Associazione concessionaria in corrispondenza allo ammontare delle maggiori spese di sorveglianza che il monopolio dovrà sostenere.

Articolo 13.

Ancorchè la coltivazione effettiva segua in proporzioni minori di quelle enunciate nella domanda, oppure venga meno il raccolto in tutto od in parte, i coltivatori non avranno diritto alla diminuzione dell'indennità per le spese di sorveglianza, salvo il caso previsto dall'art. 34.

Articolo 14.

Quando il numero degli ettari effettivamente coltivati superasse quello dichiarato nella domanda e nella licenza, l'indennità sarà aumentata di lire cento per ciascun ettaro di eccedenza quando la maggior area coltivata sia compresa entro la periferia della zona o superficie limite determinata nella licenza e la piantagione non abbia avuto luogo, se non dopo preavviso all'Agenzia.

In caso diverso l'esuberanza sarà considerata come illecita coltivazione.

Articolo 15.

L'ammontare delle indennità sarà pagato entro dieci mesi dal giorno in cui si compie il raccolto.

Articolo 16.

I coltivatori, a garanzia del monopolio per il pagamento delle indennità prestabilite e per lo adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alla coltivazione, dovranno prestare apposita cauzione, senza di che non potranno conseguire la licenza di coltivare.

La cauzione, che potrà essere data sia con deposito in numerario, o di cartelle di rendita dello Stato, o di altri titoli pubblici, emessi o garantiti dallo Stato, sia con ipoteca su beni stabili, sarà ragguagliata al quadruplo dell'indennità nel caso di deposito, ed al quintuplo in quello d'ipoteca.

Articolo 17.

Il deposito, tanto di numerario, quanto di titoli pubblici, si farà in una Cassa dello Stato; i titoli saranno valutati, al corso di Borsa.

Per l'ipoteca i terreni saranno computati per i nove decimi ed i fabbricati per otto decimi, del rispettivo loro valore.

Quando non si tratti di prima ipoteca, dai valori così ridotti saranno pure detratte le passività.

I fabbricati inoltre dovranno essere tenuti assicurati contro l'incendio fino allo svincolo della cauzione e per il valore almeno, per il quale furono accettati.

Articolo 18.

Lo svincolo della cauzione seguirà dopo il finale discarico del coltivatore o dell'Associazione, tanto pel tabacco esportato, quanto per gli oneri d'ogni sorta contratti a causa della coltivazione.

Articolo 19.

La dichiarazione o domanda per la coltivazione dovrà essere corredata:

a) Dalla mappa catastale, e dove essa non esista da un tipo planimetrico dei terreni nei quali s'intende fare la coltivazione, segnandovi il perimetro della zona o superficie limite, di cui agli articoli 9, 10 e 12;

b) Da un atto di notorietà, dal quale risulti che il petente ha la libera disponibilità del terreno che intende di coltivare a tabacco.

c) Dalla procura speciale, quando il coltivatore o l'associazione si voglia far rappresentare da un procuratore.

Articolo 20.

La domanda dichiarerà:

a) La denominazione e sede dell'Associazione, col nome di tutti i suoi componenti, od il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario, usufruttuario od affittuario del terreno;

b) Il nome, cognome e domicilio del rappresentante della Associazione o del procuratore del petente;

c) Il nome, cognome, la paternità ed il domicilio del coltivatore o dei coltivatori speciali;

d) L'ubicazione e la denominazione, quando vi sia, dei terreni dei quali si dispone per la coltivazione.

e) Il numero delle piante da coltivare ed il numero delle foglie, che il coltivatore intende lasciare sopra ogni pianta;

f) I locali, distinti da quelli di abitazione, assegnati rispettivamente al governo delle foglie ed al deposito del tabacco;

g) Il modo in cui sarà prestata la cauzione;

h) L'accettazione del petente di assoggettarsi a tutte le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti.

Articolo 21.

L'Amministrazione, entro giorni trentacinque dalla ricevuta della domanda, corredata di tutti i documenti riconosciuti sufficienti e regolari, emetterà la sua decisione e la farà conoscere al coltivatore od alla Associazione di coltivatori richiedente.

Nel caso di irregolarità della domanda, per mancanza di qualche documento o per altro motivo, l'Amministrazione ne darà avviso ai richiedenti, assegnando un congruo termine, entro cui possa essere regolarizzata.

Tanto contro le decisioni dell'Amministrazione, quanto nel caso di non presa decisione, potrà il coltivatore ricorrere al Ministro delle Finanze, il quale emetterà le sue determinazioni, udito il Consiglio tecnico dei tabacchi.

Articolo 22.

Saranno esclusi dalla coltivazione:

a) Coloro che, per sentenza dell'Autorità giudiziaria o per decisione dell'Autorità Amministrativa pronunziata nel modo stabilito dalla legge doganale, siano stati riconosciuti colpevoli di contrabbando e coloro a carico dei quali sia in corso procedimento giudiziale per reato di contrabbando;

b) Coloro che non abbiano immediatamente licenziato dal loro servizio nelle coltivazioni le persone colpite da qualcuno dei motivi di esclusione indicati nel precedente alinea;

c) Coloro che abbiano in qualunque modo nelle coltivazioni degli anni precedenti impedite le operazioni di vigilanza;

d) Coloro che si siano resi colpevoli di minaccie od ingiurie verso gli impiegati incaricati della sorveglianza sulle coltivazioni o le Guardie di finanza nell'esercizio delle loro funzioni;

e) Coloro che nel corso di precedenti coltivazioni non abbiano esattamente soddisfatto alle condizioni accettate colla dichiarazione di cui all'art. 20, o non abbiano adempiuto a tutte le prescrizioni del regolamento e delle istruzioni, od abbiano ammesso scientemente nelle coltivazioni come operai od operaie persone colpevoli di contrabbando.

Articolo 23.

Tranne questi casi di esclusione, riconosciuta regolare la domanda, dovrà essere rilasciata la licenza di coltivazione entro i termini di tempo stabiliti dall'art. 21, quando però i petenti abbiano presentata all'Amministrazione del monopolio la prova legale dell'eseguito deposito o della consentita ipoteca per la cauzione.

Articolo 24.

La licenza indicherà:

a) Il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del coltivatore, o la denominazione e sede dell'Associazione, ed il nome, cognome, la paternità e il domicilio del rappresentante o del procuratore quando vi sia;

b) Il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del coltivatore o dei coltivatori speciali;

c) L'ubicazione e la denominazione, quando vi sia, del terreno del quale si dispone per la coltivazione, il numero delle piante e quello delle foglie per ciascuna specie;

d) I locali, distinti da quelli di abitazione, assegnati al prosciugamento e governo delle foglie, non che gli altri locali pel successivo deposito delle medesime;

e) L'obbligo al coltivatore od alla Associazione di uniformarsi ai regolamenti, istruzioni e discipline vigenti, ed in particolar modo a quelli concernenti la sorveglianza, che a difesa del monopolio deve essere esercitata sulle coltivazioni di tabacco.

Articolo 25.

Per questa sorveglianza, in ciascuna circoscrizione determinata dalla zona o superficie limite, di che agli articoli 9, 10, sarà stabilita apposita Agenzia composta di un agente, che ne è il capo e rappresentante locale dell'Amministrazione, di capi verificatori e verificatori.

L'Agenzia sarà inoltre coadiuvata da guardie di finanza.

Articolo 26.

I coltivatori e le associazioni di coltivatori dovranno apprestare, senza alcun compenso, i locali strettamente necessari, tanto per gli uffizi dell'Agenzia, quanto per l'abitazione del personale di sorveglianza e per la caserma delle guardie.

Articolo 27.

La licenza di coltivazione dà implicitamente facoltà al coltivatore di eseguire anche la seminagione. Chi se ne vale, è però tenuto a farne dichiarazione all'agente, indicando la località e la importanza del semenzaio.

Articolo 28.

Almeno venti giorni prima di cominciare le piantagioni, i coltivatori dovranno dichiarare all'Agenzia, per le opportune verificazioni, i singoli appezzamenti di terreno che intendono di coltivare a tabacco.

Quando credano conveniente di eseguire il trapiantamento, ne avviseranno l'Agenzia innanzi di cominciarlo. Le piantine che fossero levate dal semenzaio senza il permesso dell'Agenzia saranno considerate come contrabbando.

Il trapiantamento dovrà farsi entro il termine di giorni quindici se il numero delle piante non eccede 100,000, di venti se non supera 200,000, e di venticinque per un numero maggiore. È accordato il termine di un mese, dal giorno in cui ha avuto principio il trapiantamento, per la distruzione del semenzaio, la quale dovrà farsi alla presenza degli addetti alla sorveglianza. Però le piantine che raggiungessero l'altezza di dieci centimetri dovranno essere immediatamente distrutte.

L'Agenzia potrà, per circostanze speciali, concedere proroghe.

Articolo 29.

Pei vivai, nei quali per condizioni locali si dovessero trasportare le piantine prima di adoperarle definitivamente nelle piantagioni, saranno osservate le stesse norme stabilite all'articolo precedente per i semenzai.

I vivai, invece, che si formassero soltanto di alcune piantine per sostituirle alle piante che deperissero avanti la prima delle verificazioni indicate all'art. 31, potranno essere conservati ancora per venti giorni dopo ultimato il trapiantamento.

Le piantine nei vivai dovranno essere disposte in modo regolare e tale da renderne facile la contazione.

Articolo 30.

Le piantagioni dovranno essere disposte a filari ed in modo che si possa facilmente contare il numero delle piante e delle foglie.

I coltivatori dovranno eseguire la cimatura delle piante prima od appena si manifesta il bottone florale e tenerle costantemente monde dai germogli. Potrà però l'Amministrazione, a richiesta del coltivatore, permettere che la cimatura sia fatta dopo la sbocciatura dei primi fiori, semprechè si possano prendere le necessarie precauzioni per evitare il contrabbando.

Potrà però essere tenuto per la riproduzione quel numero di piante che sarà convenuto tra l'Agenzia e i coltivatori in proporzione alla estensione delle piantagioni fatte da ciascuno di essi.

Tali piante madri faranno parte del numero totale da darsi in carico ai singoli coltivatori.

Articolo 31.

Nel corso della coltivazione si faranno due verificazioni: la prima subito dopo eseguito il trapiantamento, per accertare il numero delle piante in ciascun appezzamento; la seconda dopo la cimatura, per riconoscere l'integrità e stabilire il numero delle foglie mediante contazione materiale, o per iscandaglio o calcolo di proporzione, secondo i casi.

Di queste verificazioni si farà constare mercè apposito processo verbale per determinare il carico che ne risulta al coltivatore.

Articolo 32.

Quando nell'intervallo tra l'una e l'altra verificazione venga a deperire qualche pianta, il coltivatore dovrà tosto darne avviso alla Agenzia per la debita constatazione, la quale dovrà aver luogo entro i cinque giorni successivi a quello in cui fu denunziato il fatto.

Scorso questo termine, il mancato intervento dell'Agente, o di chi per esso, non potrà impedire, nè ritardare il discarico delle piante deperite.

Delle foglie di bassa corona e di quelle altre che per lo stato loro il coltivatore non credesse di mantenere, gli sarà dato discarico, semprechè ne sia eseguita la distruzione.

Articolo 33.

Nel caso che qualche coltivazione sia in tutto od in parte danneggiata dalla grandine, o da altro infortunio, o per altra causa, il coltivatore dovrà immediatamente richiedere gli impiegati dell'Agenzia, affinchè siano, mediante processo verbale, determinati i danni e discaricate le foglie danneggiate, le quali saranno contemporaneamente distrutte a spese del coltivatore.

Articolo 34.

Quando avvenga che nella periferia di una delle superficie limite indicate agli articoli 9, 10 e 12 la coltivazione si trovi per un'estensione almeno di dieci ettari di terreno danneggiata per modo, da consigliare il proprietario a chiedere la distruzione di ciò che è rimasto, sarà accordata la riduzione a metà della indennità corrispondente alla estensione del terreno medesimo.

Articolo 35.

È vietato il raccolto sì delle piante come delle foglie prima che sia determinato il numero di queste nell'atto del relativo riscontro.

Trovandosene nei disseccatoi od altrove, il coltivatore incorrerà nella pena del contrabbando.

Articolo 36.

Prima d'incominciare il raccolto, il coltivatore dovrà avvisarne la Agenzia, perchè questa possa disporre la sorveglianza. Dichiarerà contemporaneamente, se intenda di fare il raccolto per foglie o per piante, delle quali ultime indicherà pure il numero.

Articolo 37.

Secondochè il raccolto è fatto a foglie oppure a piante intere, e di mano in mano che esso si compie, dovranno essere svelti dal terreno gli steli od i tronchi di stelo e mondati dai getti, dalle barbe e dalle orecchiozze.

Articolo 38.

Terminato lo svellimento, si procederà ad una verificazione per accertarne l'esecuzione e per constatare il numero degli steli o dei tronchi di stelo.

Non corrispondendo questo numero con quello delle piante costituenti il carico del coltivatore sarà compilato verbale di contravvenzione.

Dopo la verificazione, gli steli o tronchi di stelo saranno distrutti a spese del coltivatore e nei modi che saranno indicati dall'Amministrazione.

Articolo 39.

Il tabacco raccolto sarà dal coltivatore trasportato nei locali all'uopo indicati nella licenza, per curarne il prosciugamento e l'ulteriore governo, com'egli crederà più conveniente.

In questi locali dovranno però aver libero accesso, in qualunque tempo, gli impiegati od addetti alla sorveglianza, per l'esercizio delle loro funzioni.

Ove accada di dover trasferire il tabacco da questi in altri locali, il coltivatore sarà tenuto a preavvisarne l'Agenzia e ad averne il suo assenso.

Articolo 40.

Quando il coltivatore giudichi compiute tutte le operazioni di allestimento delle sue foglie, messe queste previamente in mazzi di un numero uniforme, ne avvertirà l'Agenzia, domandando che sia proceduto al riscontro del proprio carico di foglie ed alla constatazione dello immediato consecutivo loro imballamento. A queste operazioni dovrà l'Agenzia procedere entro quindici giorni dalla domanda, purchè questa riguardi una quantità complessiva non minore di venti quintali o l'intera produzione di un coltivatore.

Le operazioni di allestimento però non potranno essere protratte oltre dieci mesi dal compimento del raccolto

Nel caso in cui possa occorrere qualche dilazione, il coltivatore dovrà chiedere apposito permesso, il quale potrà essergli rilasciato, quando si obblighi di pagare le maggiori spese necessarie per la vigilanza.

Articolo 41.

La verificazione del carico di foglie si farà contando tutti indistintamente i mazzi, e riscontrando interpolatamente, per quella quantità di essi che l'Agenzia ravviserà sufficiente, il numero delle foglie di ciascuno, salvo ad estendere questo riscontro anche alla totalità dei mazzi, qualora i saggi fatti mettano in dubbio l'esattezza della prescritta uniformità.

Articolo 42.

Nel paragone tra il numero delle foglie così riscontrato e quello costituente il carico del coltivatore sarà tollerata, a titolo di calo dipendente dalle operazioni subite dal tabacco pel suo allestimento, una differenza in meno non eccedente la proporzione del sette per mille, semprechè però il peso dei frantumi e residui di foglie presentati dal coltivatore corrisponda prossimamente a quello calcolato per le foglie mancanti, in conformità alla media della partita e specie verificata.

Per ogni altra mancanza di foglia sarà applicata la penalità stabilita dall'articolo 124 del presente regolamento.

Articolo 43.

A misura che la verificazione indicata nei precedenti articoli è compiuta per quel numero di mazzi, del quale il coltivatore intende comporre ciascuna balla (o caduna botte), si procederà alla immediata formazione di essa, pesato previamente il tabacco.

Ciascuna balla verrà ammagliata, piombata, contrassegnata con apposita marca e distinta con un numero progressivo e colla indicazione tanto dell'anno, cui appartiene il raccolto, quanto del peso a lordo ed a netto. Precauzioni analoghe saranno adottate per le botti.

All'atto della formazione di ciascuna balla o botte potrà essere tenuto a parte un campione del tabacco in essa contenuto, allo scopo di facilitarne il commercio.

Si dovrà però determinare il numero delle foglie ed il peso di ciascun campione, del quale rimarrà responsabile il coltivatore.

Articolo 44.

Fatte le balle e riempite le botti, il coltivatore le riporrà nei locali all'uopo destinati nella licenza, rimanendo egli responsabile del tabacco, fino a che esso non venga regolarmente esportato all'estero.

Articolo 45.

Del numero e peso delle balle o botti in deposito l'Agenzia aprirà per ciascun coltivatore apposito conto di carico e scarico.

Terrà pure analogo conto per i campioni prelevati come all'articolo 43.

Accadendo che si debba cambiare il locale di deposito, come ogni volta che occorra di estrarre qualche campione del tabacco imballato, o qualche partita, il depositario dovrà farne dichiarazione all'Agenzia.

Articolo 46.

Per l'estrazione di altri campioni dai colli è necessario l'intervento di un incaricato dell'Agenzia, alla presenza del quale si constaterà il peso tanto dei mazzi estratti, quanto di quelli che rimangono. Indi si ricomporrà immediatamente la balla nel modo indicato nell'art. 43, facendo le opportune annotazioni sul registro.

Pel campione, o per i campioni estratti, saranno osservate le formalità prescritte per la esportazione.

Articolo 47.

Quando trattisi dell'estrazione di qualche partita il coltivatore dovrà nella sua dichiarazione indicare il luogo di destinazione e la dogana, per la quale dovrà uscire dallo Stato.

Articolo 48.

Per la partita estratta sarà rilasciata bolletta di cauzione, da servire fino alla consegna della merce alla dogana di uscita.

Dopo fatti i debiti riscontri, la dogana emetterà regolare bolletta di uscita.

TITOLO III.

Coltivazione per esperimento.

Articolo 49.

La coltivazione per esperimento è permessa ovunque un coltivatore, od un'Associazione solidale di coltivatori, ne faccia domanda per uno o più appezzamenti misuranti in complesso un'area non maggiore di due ettari, e mediante l'anticipato pagamento dell'indennità per le spese di sorveglianza ed il deposito a garanzia, determinati nei seguenti articoli 51 e 52.

Articolo 50.

Ove l'area complessiva ammessa per la coltivazione esperimentale sia ripartita in più appezzamenti non contigui, la distanza fra i punti estremi degli appezzamenti più lontani non dovrà essere maggiore di quattro chilometri.

Articolo 51.

L'indennità per la sorveglianza è fissata in lire mille, comunque l'area che si voglia effettivamente coltivare sia minore della massima suddetta, ossia di due ettari.

Il relativo ammontare dovrà essere versato in una delle Casse dello Stato prima del rilascio del permesso.

Articolo 52.

A garanzia degli obblighi inerenti alla coltivazione, il coltivatore o l'associazione richiedente dovrà prestare una cauzione per la somma di lire cinquemila nei modi indicati agli articoli 16 e 17, la quale sarà svincolata nel modo e tempo stabilito dall'art. 18.

Articolo 53.

La domanda conterrà le stesse indicazioni; che all'articolo 20.

L'Amministrazione, entro trentacinque giorni dalla ricevuta della domanda stessa, corredata di tutti i documenti riconosciuti sufficienti o regolari, emetterà la sua decisione e la farà conoscere al richiedente, rimettendo contemporaneamente la licenza di coltivazione.

Articolo 54.

All'infuori dei casi di esclusione indicati all'art. 22, il permesso sarà accordato per un anno.

Sopra domanda del coltivatore sarà rinnovato, col pagamento di nuova indennità e prestazione della prescritta cauzione, in egual misura, per l'anno successivo, purchè egli non si trovi in uno dei casi di esclusione sovra accennati.

Articolo 55.

In via di eccezione potrà essere estesa al terzo anno la facoltà di ripetere l'esperimento, rinnovando il pagamento dell'indennità e prestando la stabilita cauzione, sempre quando sia provato che a causa della grandine, o di altro infortunio, o per altra ragione, l'esperimento del secondo anno o non potè aver luogo, o non ebbe esito concludente.

Ad ogni modo occorre che sia rinnovata la domanda, senza di che la coltivazione sarebbe considerata come illecita, e passibile quindi il coltivatore delle pene portate dalla legge sulle privative.

Articolo 56.

Alle coltivazioni per esperimento sono applicabili le disposizioni tutte del titolo II, dall'articolo 22 al 24, dal 26 al 33, dal 35 al 48 inclusivamente per quanto concernono la seminagione, la coltura, il prosciugamento e il governo delle foglie, il carico e il deposito loro, nonchè la successiva loro esportazione all'estero.

Col preventivo consenso dell'Agenzia, la cimatura si potrà omettere per il numero di piante sufficiente a sperimentare gli effetti di questo metodo di coltivazione.

Articolo 57.

Per regola il tabacco prodotto dalle coltivazioni sperimentali sarà esportato all'estero nel termine massimo di un anno dopo ultimato il raccolto. Potrà però il coltivatore esportare soltanto alcuni campioni per tentare la vendita sui mercati esteri del tabacco prodotto.

Eseguito questo tentativo e riuscito infruttuoso, l'Amministrazione del monopolio potrà, sopra domanda del coltivatore, ritirare il tabacco nei suoi magazzini, pagandolo a prezzo di stima da farsi dai periti nei modi stabiliti nel seguente titolo IV per i tabacchi destinati alle manifatture dello Stato.

TITOLO IV.

Coltivazione per le manifatture dello Stato.

Articolo 58.

La coltivazione del tabacco per le manifatture dello Stato è bandita non più tardi dell'ottobre di ciascun anno per l'annata successiva e per le specie e qualità occorrenti alla fabbricazione.

Articolo 59.

Il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio tecnico dei tabacchi, determina d'anno in anno ed indica nei relativi bandi o manifesti:

a) Le località nelle quali sarà permessa la coltivazione, e per ciascuna di esse l'estensione in ettari del terreno, la specie, la qualità della semente del tabacco da coltivare, il numero delle piante per ciascuna specie, nonchè il contingente minimo e massimo di piante per ogni concessione e licenza;

b) I termini di tempo, sia per compiere le preparazioni e concimazioni del terreno, sia per presentare le domande di coltivare, non meno che quelli per la seminagione, per il trapiantamento, per la distruzione del semenzaio o vivaio, per il raccolto delle foglie, ed infine per la consegna di esse nei magazzini dell'Amministrazione;

c) Il numero medio di piante assegnato per contingente minimo a ciascun circondario del servizio di sorveglianza. Quando però il circondario abbracciasse il territorio di più provincie sarà indicato distintamente il numero di piante assegnate alle coltivazioni di ciascuna provincia. In casi speciali questa indicazione potrà essere fatta per comuni;

d) La distanza che dovrà essere tenuta fra pianta e pianta;

e Il numero minimo e massimo di foglie che si potrà coltivare per ciascuna pianta;

f) I magazzini di ricevimento dei raccolti ed il numero del quale si dovranno comporre uniformemente i mazzi o fascicoli delle foglie per la consegna nei magazzini stessi;

g) Le caratteristiche, compresa la composizione chimica, per la classificazione delle foglie in base ai tipi, di cui all'articolo 61 e il prezzo unitario (per quintale netto delle tare di cho all'articolo 109) che sarà pagato per ciascuna classe di tabacco;

h) La quota delle spese di sorveglianza a carico dei coltivatori in misura non superiore a quindici centesimi per ogni ara di terreno coltivata a tabacco;

i) Gli obblighi e i patti che fossero richiesti da circostanze speciali;

k) Le condizioni necessarie per l'accettazione delle garanzie, le quali potranno essere date nei modi indicati agli articoli 16 e 17, oppure con fideiussione di terzi, ammettendo altresì le fideiussioni reciproche tra proprietario, usufruttuario ed affittuario.

Articolo 60.

Una Commissione centrale di perizia composta di un Ispettore generale del Ministero delle Finanze, di due membri del Consiglio tecnico dei tabacchi, dei quali uno fra i delegati del Ministero di Agricoltura e Commercio, e di due Ufficiali tecnici dell'Amministrazione dei tabacchi, sarà nominata con decreto Ministeriale e durerà in ufficio per un'intera campagna.

Le deliberazioni della Commissione saranno definitive ed inappellabili in tutti quei casi, nei quali il suo giudizio è richiesto ai termini del presente regolamento.

Articolo 61.

I tipi sono formati dalla suddetta Commissione centrale con tabacco dei precedenti raccolti e divisi per specie e classi.

Questi tipi sono depositati presso le rispettive Agenzie all'atto della pubblicazione del manifesto e devono per equivalenza di qualità e di composizione chimica servire di base al ricevimento dei tabacchi della campagna, per la quale col manifesto stesso è indetta la coltivazione.

Articolo 62.

Per essere ammessi alla coltivazione è necessario:

a) Essere coltivatori a senso dell'art. 5, titolo I, e non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione contemplati all'art. 73;

b) Presentare nel termine stabilito apposita dichiarazione all'Agenzia;

c) Prestare una garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione. Per questa garanzia che il coltivatore offre, e quando essa non sia fatta con fondi pubblici, (nel qual caso dovrà essere ragguagliata ad un quinto del valore presuntivo delle foglie da consegnarsi, prendendo per base i risultati del costo del tabacco dell'anno precedente), ma con fideiussione di terzi, la persona garante dovrà firmare la relativa obbligazione e la solventezza della persona stessa dovrà essere riconosciuta dall'Agente. Ove l'Agente si ricusi ad accettare la presentata fideiussione, il coltivatore potrà appellarsi alla Commissione provinciale, di cui all'art. 71.

Articolo 63.

I coltivatori che intendono fare la seminagione del tabacco, sia per adoperarne le piantine nella propria coltivazione, sia per venderle in tutto, od in parte, per uso di altre coltivazioni debitamente autorizzate, dovranno domandarne apposito permesso all'Amministrazione, la quale potrà prescrivere speciali norme per la buona riuscita dei semenzai.

Articolo 64.

Tanto le domande, quanto i permessi, per la seminagione, conterranno le seguenti indicazioni:

a) Il nome e cognome del coltivatore;

b) Il nome e cognome del proprietario del fondo;

c) La situazione e superficie metrica del semenzaio;

d) La specie del seme;

e) L'uso o la destinazione delle piantine.

Articolo 65.

Non sarà permessa la seminagione a coloro che siano esclusi dalla coltivazione a termine dell'art. 73.

Non sarà rilasciato permesso di seminagione per le località, che si trovassero troppo distanti dalla sede degli uffici di vigilanza o che fossero difficilmente sorvegliabili.

Articolo 66.

Prescrizioni analoghe a quelle pei semenzai si applicano ai vivai nei quali, per particolari condizioni o consuetudini locali, si dovessero tenere per qualche tempo le piantine prima del loro trapiantamento definitivo nelle coltivazioni.

Articolo 67.

La dichiarazione della coltivazione (art. 62 lettera b) dovrà essere corredata:

a) da un atto, anche di notorietà, che provi la qualità di proprietario o di usufruttuario del terreno, o dall'atto di affitto che provi la qualità di affittuario del terreno:

b) della procura speciale quando il coltivatore si voglia fare rappresentare da un procuratore.

Articolo 68.

La dichiarazione dovrà indicare:

a) Il nome, il cognome, la paternità e il domicilio di colui, al quale dovrà essere intestata la licenza;

b) Il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del coltivatore o coltivatori speciali che saranno specialmente addetti alla piantagione, i quali non potranno essere che l'investito del contratto colonico, o l'incaricato speciale della coltivazione;

c) Il nome, il cognome e il domicilio della persona che il coltivatore intendesse delegare, a norma di legge, quale suo procuratore, indicatore o rappresentante nelle diverse operazioni di verifica, tanto sui terreni e sulle coltivazioni, quanto presso i locali destinati alla conservazione e al governo, dei prodotti, all'assistenza, alla perizia del tabacco, alla firma della liquidazione ed alla riscossione del relativo prezzo;

d) La denominazione, la proprietà, la situazione, i confini, le condizioni, l'estensione precisa ed il numero degli appezzamenti di terreno che si destinano alla coltura del tabacco, nonchè il numero delle piante che si vogliono coltivare, e la specie del seme;

e) La situazione e l'indicazione particolare dei locali destinati alla conservazione e al governo delle foglie fino alla consegna di esse nei magazzini dell'Amministrazione;

f) La formale promessa di conformarsi alle norme e sottomettersi agli obblighi imposti dai regolamenti, dalle istruzioni e dal manifesto dell'anno;

g) L'indicazione delle garanzie che il concessionario offre, od altri per lui, per l'esatto adempimento degli obblighi surriferiti.

Articolo 69.

Le domande saranno con numero progressivo secondo l'ordine della loro presentazione, registrate dall'Agenzia, che ne rilascerà ricevuta.

Nel caso di qualche irregolarità nelle domande, verrà assegnato un congruo termine, entro cui possano essere regolarizzate.

Articolo 70.

Spirato il termine prefisso nei manifesti, saranno chiusi i registri per l'iscrizione delle domande, e si procederà alla verificazione del

terreni assegnati alle piantagioni, e dei locali destinati alla conservazione e al governo dei tabacchi, allo scopo di accertare che gli uni e gli altri si trovino nelle dovute condizioni, nonchè dell'esattezza delle altre indicazioni contenute nella dichiarazione.

Le domande saranno quindi trasmesse alla Commissione provinciale, di cui all'articolo seguente.

Articolo 71.

In ciascuna delle provincie, dove la coltivazione può aver luogo, è istituita una Commissione composta del prefetto, che la presiede, e di quattro commissari scelti annualmente, e non più tardi del mese di novembre, due dal Consiglio provinciale fra persone non interessate direttamente nè indirettamente nella coltivazione, e dal Ministero delle Finanze gli altri due, uno dei quali disimpegnerà altresì le funzioni di segretario.

Quando qualcuno dei commissari fosse in qualsiasi modo interessato nella coltivazione, dovrà essere sostituito da altra persona scelta dal prefetto sopra richiesta dell'Amministrazione del monopolio.

Articolo 72.

La Commissione esamina le domande dei coltivatori, nonchè le proposte dell'Agenzia, e giudica sull'ammissibilità delle domande stesse e sui reclami concernenti la cauzione.

Articolo 73.

Saranno esclusi dalla coltivazione per le manifatture dello Stato:

a) Coloro che abbiano i loro terreni fuori del territorio dei comuni designati nel manifesti o che abbiano domandato di coltivare un numero di piante inferiore al minimo stabilito per una circoscrizione di servizio;

b) Coloro, i terreni dei quali siano alberati anche con piante di basso fusto, oppure non siano stati preparati entro il termine fissato dal manifesto;

c) Coloro che nelle coltivazioni precedenti non abbiano dato buoni prodotti;

d) Coloro che non abbiano locali sufficienti o adatti per la conservazione e per il governo dei prodotti, o li abbiano in condizioni tali da non presentare la necessaria sicurezza contro i casi di furto od altro;

e) Coloro che abbiano coltivato specie di tabacco diverse da quelle indicate nella licenza;

f) Coloro che abbiano indicato nella dichiarazione terreni, i quali, tenuto conto della distanza da interporsi fra pianta e pianta secondo il manifesto, non possano contenere quattro quinti delle piante richieste;

g) Coloro che per due anni consecutivi non abbiano approfittato del conseguito permesso di coltivare, od abbiano piantato meno di quattro quinti del numero di piante loro accordato;

h) Coloro che abbiano in qualunque modo impedite le ispezioni od altre operazioni degli addetti alla sorveglianza;

i) Coloro che si siano resi colpevoli di minacce o ingiurie verso gli impiegati incaricati della sorveglianza, o le guardie di finanza nell'esercizio delle loro funzioni;

k) Coloro i quali nelle consegne dei tabacchi presso il magazzino di ricevimento siano recidivi per deficienze di foglie in quantità superiore al due per cento del numero totale delle foglie costituenti il proprio carico;

l) Coloro che nel corso della coltivazione non abbiano esattamente soddisfatto alle condizioni accettate colla dichiarazione di che all'articolo 68, o non abbiano adempiuto a tutte le prescrizioni del regolamento e delle istruzioni, od abbiano ammesso scientemente nelle coltivazioni come operai od operaie persone colpevoli di contrabbando;

m) Coloro che non abbiano soddisfatto ai debiti precedenti verso l'Amministrazione;

n) Coloro che per sentenza dell'Autorità giudiziaria, o per decisione dell'Autorità amministrativa, pronunziata nel modo stabilito dalla legge doganale, siano stati riconosciuti colpevoli di contrabbando, od a carico dei quali sia in corso procedimento giudiziale per reato di contrabbando.

Le esclusioni sopraindicate potranno essere temporanee. Però coloro che si trovano nei casi contemplati alla lettera *n* non potranno essere riammessi alla coltivazione, che dopo trascorso il termine di cinque anni dalla espiazione della pena.

Articolo 74.

Quando il numero delle piante richiesto colle dichiarazioni superasse quello determinato nel manifesto per ciascuna provincia, la Commissione lo ridurrà in proporzione delle quantità domandate, quando risulti che il terreno designato ed i locali di cura indicati erano sufficienti per tale quantità. In caso diverso si prenderà per base della riduzione la quantità di cui era possibile la coltivazione e la cura.

Articolo 75.

In seguito alle deliberazioni della Commissione sarà pubblicata in ciascun comune, per otto giorni consecutivi, la nota delle persone alle quali sarà stata accordata la coltivazione.

Nei successivi altri otto giorni saranno ammessi reclami, tanto da parte dei coltivatori quanto da parte dell'Agente, sulle note medesime.

I reclami saranno diretti alla Commissione, che riunita nuovamente dovrà entro 15 giorni discutere su di essi e rettificare, se occorre, le note pubblicate.

I lavori della Commissione dovranno in ogni caso essere interamente compiuti per il primo marzo.

Articolo 76.

Contro le risoluzioni prese dalla Commissione nella nuova sua radunanza, ed entro otto giorni dalla relativa notificazione, tanto l'Agente quanto i coltivatori potranno reclamare al Ministero delle finanze, il quale emetterà le proprie decisioni.

Articolo 77.

Quando la Commissione non tenesse la sua prima adunanza nell'ultima decade del mese di gennaio, il Ministero potrà ordinare che abbia luogo la pubblicazione della nota di cui all'articolo 75, ed i coltivatori dovranno presentare i reclami nei termini di tempo ivi fissati.

Se entro i quindici giorni, di cui al terzo capoverso del citato art. 75, non fosse convocata la Commissione per la seconda adunanza, i reclami ad essa presentati saranno mandati al Ministero delle finanze, il quale emetterà le proprie decisioni.

Articolo 78.

L'Amministrazione del monopolio, e per essa l'Agenzia, in base alle deliberazioni della Commissione e alle decisioni del Ministero nel caso di reclami, emetterà le licenze di coltivazione e le distribuirà ai coltivatori, accertandosi prima che essi abbiano prestata la voluta garanzia.

Le licenze saranno considerate come non avvenute, quando i terreni ai quali esse si riferiscono non siano stati preparati nel termine prefissato dai manifesti.

Articolo 79.

Le licenze indicheranno:

a) Il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del coltivatore;

b) Il nome, il cognome e la paternità del coltivatore o dei coltivatori speciali;

c) Il nome, il cognome e il domicilio del procuratore o rappresentante del coltivatore;

d) La delimitazione del terreno, il numero delle piante da coltivare e la specie del seme;

e) Gli obblighi imposti per la coltivazione.

Articolo 80.

Senza il permesso dell'Agenzia non si potranno levare le piantine di tabacco da' semenzai, o da' vivai.

In difetto di tale permesso, le piantine esportate saranno considerate come contrabbando.

Articolo 81.

Giunto il tempo di effettuare il trapiantamento, si dovrà questo fare di seguito e senza interruzione, tranne il caso di forza mag-

giore, o quelli altri eccezionali, pei quali ultimi di volta in volta darà permesso l'Agente.

Appena terminato il trapiantamento, il coltivatore dovrà darne avviso all'Agenzia, dovendo il semenzaio essere distrutto in presenza degli addetti alla sorveglianza.

Dove esiste il vivaio, dovrà esso cessare nel termine prefisso dal manifesto. Quando però ne sia riconosciuto il bisogno, potrà l'Agenzia permettere che sia conservato, fino alla verificazione prevista dallo articolo 83, un numero determinato di piantine, in proporzione non superiore al tre per cento del totale delle piantagioni, per surrogarle in esse alle piante che venissero nel frattempo a deperire.

Rinvenendosi semenzai o vivai non autorizzati, oppure non distrutti nei modi sovraindicati, i possessori incorreranno nella pena rispettivamente della illecita seminagione e della illecita coltivazione.

Articolo 82.

Le piantagioni dovranno essere fatte in conformità delle norme stabilite nei manifesti.

Fra le piante del tabacco non potranno essere coltivati altri vegetali.

Le piante per la riproduzione, o piante-madri, saranno tenute in luoghi separati dalle coltivazioni propriamente dette, e ben riparati.

Il numero di esse piante verrà, all'atto del rilascio della licenza, determinato dagli Agenti dell'Amministrazione, proporzionalmente all'effettivo di ciascuna piantagione, e farà parte del relativo carico.

È assolutamente vietata la conservazione di tali piante nelle coltivazioni di specie di semi, che fossero somministrati ai coltivatori dall'Amministrazione del Monopolio.

Articolo 83.

Compiuto il trapiantamento, si procederà alla prima delle verificazioni ordinarie sulle piantagioni, diretta a constatare il numero delle piante in ciascun appezzamento.

Nel verbale che si redige per quest'operazione si fa anche constare del numero massimo di foglie che il coltivatore dichiara di voler lasciare su ciascuna pianta.

Quando il coltivatore od il suo rappresentante non intervenissero alla suddetta operazione, il numero massimo delle foglie sarà indicato dagli impiegati dell'Amministrazione e sarà obbligatorio per il coltivatore.

L'Agenzia, nel giorno precedente a quello destinato per la prima verificazione, dovrà invitare ad assistervi il coltivatore, od il suo rappresentante o procuratore, o il coltivatore speciale.

L'invito consterà da apposito avviso a stampa da rimettersi al domicilio del coltivatore.

Articolo 84.

Se nella verificazione, di che all'articolo precedente, il numero delle piante eccederà del decimo la quantità autorizzata, si farà, a spese del coltivatore, svellere e distruggere il di più, indicando il fatto nel verbale con invito al coltivatore stesso di presentarsi all'ufficio competente, presso cui sarà compilato il processo verbale di contravvenzione.

Nel numero suddetto non saranno computate le piantine conservate a' sensi dell'art. 81, ma non adoperate effettivamente per la surroga ivi indicata. Esse dovranno invece essere distrutte all'atto di questa prima verificazione.

L'amministrazione potrà pure ordinare che siano svelte e distrutte le piante i cui caratteri fossero diversi da quelli della specie di seme del quale è autorizzata la coltivazione.

Articolo 85.

Nel caso in cui fra la prima e la verificazione successiva avvenga il deperimento di qualche pianta, il coltivatore dovrà tosto darne avviso all'Agenzia per la debita constatazione, la quale dovrà aver luogo entro i dieci giorni susseguenti alla denunzia del fatto.

Trascorso questo termine, il mancato intervento dell'agente, o di chi per esso, non potrà impedire nè ritardare il discarico delle piante deperite.

Articolo 86.

Le foglie di bassa corona e quelle altre che, a giudizio degli agenti dell'Amministrazione, non possono essere utilmente conservate, non saranno computate nel numero massimo stabilito per ciascuna pianta dai manifesti e saranno distrutte all'atto della seconda verificazione, di cui all'articolo 88.

Articolo 87.

I coltivatori dovranno eseguire a tempo debito i lavori occorrenti, sia per la coltura del terreno, sia per la remozione dei germogli o delle gemme delle piante, sia per la cimatura di queste. Questa ultima operazione deve essere fatta appena si sia sviluppato il numero di foglie dichiarato in conformità dell'art. 83 ed in ogni caso appena si manifesti il bottone florale, salvo che l'Amministrazione abbia disposto altrimenti.

Ove trascurassero queste operazioni sarà loro (indipendentemente dalla pena pecuniaria di che all'art. 122) assegnato un breve termine perentorio per effettuarle, e questo scaduto infruttuosamente, gli agenti dell'Amministrazione le faranno eseguire a spese di essi coltivatori.

Articolo 88.

Dopo la cimatura delle piante si procederà alla seconda verificazione ordinaria sulle piantagioni, per riconoscere il numero delle piante rimaste al campo e stabilire quello delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione.

L'accertamento si fa mediante contazione materiale, o per iscandaglio o calcolo di proporzione, a seconda dei casi.

Il coltivatore però avrà sempre diritto di esigere la contazione materiale, ma, una volta accettata quella per iscandaglio, non potrà in seguito elevare reclami sul risultato della verificazione.

Articolo 89.

Se una coltivazione fosse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altro infortunio, o per altra causa, il coltivatore dovrà immediatamente richiedere l'Agenzia per le necessarie constatazioni e per il conseguente discarico di foglie, ove ne sia il caso.

Normalmente le foglie danneggiate saranno distrutte. Però, dietro richiesta del coltivatore, potrà l'Agente permettere che siano in tutto od in parte conservate, quando ciò non possa arrecare danno all'Amministrazione, purchè di quelle foglie si possa assicurare l'identità o determinare il numero pei successivi riscontri di quantità all'atto della consegna delle partite nel magazzino di ricevimento.

Articolo 90.

Se nel corso della coltivazione o del governo dei tabacchi nei locali di cura fosse constatata la mancanza di piante intere o di foglie, si terrà conto, mediante verbale, del numero delle foglie mancanti, per stabilirne il peso all'atto della consegna del raccolto nei magazzini di ricevimento e per l'applicazione della penalità, o dei risarcimenti, a seconda dei casi.

Nel caso di mancanza di foglie per viziata o doppia cimatura, la quantità delle foglie mancanti sarà ritenuta eguale alla differenza tra la media delle foglie delle piante irregolarmente cimate e quella delle piante di eguale sviluppo della stessa coltivazione o di altra vicinIore, a scelta dell'Agente.

Nel caso di sottrazione di intiere partite, il peso delle foglie sarà computato sulla media per ogni mille piante di una delle partite più prossime, a scelta dell'Agente, alla coltivazione di quelle sottratte.

Articolo 91.

È vietato il raccolto sì delle piante come delle foglie, prima che il numero di queste sia determinato nell'atto del relativo riscontro.

I contravventori incorreranno nella pena del contrabbando.

Articolo 92.

Il raccolto deve farsi giusta le norme e nei tempi indicati dai manifesti per ciascun luogo di coltivazione e per caduna specie di tabacco.

Di mano in mano che verranno raccolte, le foglie saranno dal coltivatore trasportate nei locali all'uopo destinati, per curarne il prosciugamento ed il governo nel modo più razionale, e secondo le istruzioni comunicate dagli agenti dell'Amministrazione, allo scopo che il tabacco riesca corrispondente all'uso che essa intenda farne nelle sue fabbricazioni.

Articolo 93.

A misura che si compie il raccolto delle foglie, gli steli del tabacco dovranno essere svelti dal terreno e mondati, a spese del coltivatore, dai getti, dai germogli, dalle barbe e dalle orecchiozze: in diverso caso saranno considerati come piante d'illecita coltivazione, mantenute per una seconda vegetazione.

Compiuto il raccolto, si procederà ad apposita verificazione per accertare lo svellimento degli steli, constatarne il numero ed eseguirne la distruzione, la quale seguirà nei modi che saranno prescritti dalla Amministrazione ed a spese del coltivatore.

Articolo 94.

Quando il numero degli steli all'atto della relativa verificazione risultasse inferiore al numero delle piante date in carico al coltivatore, questi incorrerà nella multa di risarcimento stabilita all'art. 123.

Articolo 95.

Fino al tempo prefisso per la sua consegna nei magazzini del monopolio, il tabacco dovrà rimanere normalmente nei locali, ove fu concentrato per essere prosciugato e governato a termini dell'art. 92.

Quando, per qualsiasi circostanza, occorresse di dovere nel frattempo mutare siffatti locali di prosciugamento e governo, il trasporto del tabacco nei nuovi locali dovrà essere autorizzato dall'Agente dell'Amministrazione, sopra formale domanda, firmata dal coltivatore ed anche dal garante, ove ne sia il caso.

Articolo 96.

Se, per fondati sospetti di abusi, l'Agenzia stimasse opportuno di far ritirare qualche partita di tabacco, e tenerla in custodia nei magazzini della Amministrazione prima del tempo stabilito per la consegna, ed anche prima che le foglie siano poste in mazzi, come al seguente art. 97, il coltivatore non potrà rifiutarsi a questo trasporto, che seguirà a sue spese.

Sarà però in sua facoltà di esigere che sia constatata la quantità a numero di fascicoli o di foglie del tabacco all'atto dell'immissione nei magazzini, nei quali egli avrà diritto di accedere per l'ulteriore governo del suo prodotto, sino alla definitiva consegna. Potrà pure essere chiesto, tanto dal coltivatore quanto dall'Amministrazione, in ogni tempo, che sia fatta la perizia delle foglie componenti la partita col conseguente pagamento del risultante importo, purchè l'Agente ritenga che il tabacco sia sufficientemente prosciugato ed in istato da essere, senza pericolo di avarie, ricevuto definitivamente nei magazzini della Amministrazione.

Articolo 97.

All'infuori del caso eccezionale testè detto, quando le foglie si troveranno sufficientemente prosciugate, il coltivatore dovrà cernirle per classi in base ai tipi ed alle caratteristiche del manifesto e disporle in mazzi, per poterle in appresso trasportare e consegnare nei magazzini di ricevimento, che l'Amministrazione aprirà nei tempi e luoghi indicati dal manifesti.

Ciascun mazzo dovrà essere composto, secondo le indicazioni dei manifesti medesimi, del prescritto numero uniforme di foglie e pareggianti queste tra loro per dimensioni, integrità, colore e sostanza.

Articolo 98.

In seguito alla formazione dei mazzi, come all'articolo precedente, si procederà dagli impiegati dell'Agenzia ad una speciale verificazione nei locali di prosciugamento e governo delle foglie, per riconoscere la regolare composizione dei mazzi, il loro numero in confronto della quantità addebitata ed il grado di prosciugamento del tabacco, prima che questo sia portato al magazzino di ricevimento.

Articolo 99.

Per regola, il trasporto dei tabacchi nei magazzini non potrà farsi prima che siano decorsi otto giorni da quello in cui sarà stata compiuta la formazione dei mazzi.

Il trasporto seguirà sempre a carico del coltivatore.

I mazzi delle partite dovranno essere presentati al magazzino divisi nelle classi stabilite dal manifesti.

Articolo 100.

Il ricevimento del tabacco nei magazzini richiede le seguenti operazioni:

a) Il riscontro della quantità di foglie presentate alla consegna in confronto col carico di ciascun coltivatore, per regolarne il conto;

b) L'esame se nei mazzi si trovino foglie illegalmente coltivate;

c) La classifica o perizia delle foglie, in base ai prestabiliti appositi tipi;

d) L'applicazione delle tare sul peso delle partite, sia per soverchia umidità, sia per altre cause;

e) La liquidazione delle somme da pagarsi ai coltivatori per l'acquisto delle rispettive partite di foglie, fatte prima le debite deduzioni per le spese di sorveglianza e per quanto altro possa essere a carico dei coltivatori medesimi.

Articolo 101.

Le operazioni sono dirette dall'Agente delle coltivazioni ed eseguite, quelle sovra indicate alle lettere *a*, *b*, *d* ed *e*, da altri impiegati dell'Amministrazione, mentre la classifica delle foglie deve essere fatta da due periti, nominati l'uno nell'interesse del monopolio, l'altro in quello dei coltivatori.

Potrà però il coltivatore in qualunque tempo, ma prima che si dia principio alla perizia della sua partita, chiedere che questa operazione sia eseguita dal solo perito del monopolio. Di questa dichiarazione si farà risultare con apposito processo verbale.

Articolo 102.

Per ciascuna Agenzia l'Amministrazione nominerà il proprio perito. Quanto a quello dei coltivatori, la nomina ne sarà fatta per ciascuno dei comuni, ove si coltiva tabacco, dai coltivatori stessi, i quali, nel luogo e nell'ora che saranno indicati in un preavviso dal sindaco, si raduneranno ogni anno a quest'uopo, sotto la presidenza del più anziano di età, nell'ultima domenica di luglio, ed in seconda convocazione nella prima domenica di agosto, se il numero degli intervenuti alla prima adunanza non raggiunge la metà, più uno, del totale dei coltivatori.

La nomina si farà a maggioranza assoluta di voti, e se ne farà constare per apposito verbale, redatto dal segretario comunale, e che sarà trasmesso all'Agenzia per mezzo del sindaco.

Quando nel termine suddetto non fosse fatta dai coltivatori la nomina del perito, o questi rinunziasse, o la nomina fosse nulla, o per qualsiasi altra causa venisse a mancare tale perito, la scelta sarà fatta, non più tardi del 15 agosto, dalla Giunta municipale, che ne darà partecipazione all'Agenzia, trasmettendo copia della relativa deliberazione.

Trascorso il mese di agosto, la nomina dei periti, che ancora mancassero, e di quelli per i quali non avesse avuto luogo la notificazione della nomina all'Agenzia, sarà fatta dal Prefetto della provincia, al quale sarà pure deferita la sostituzione dei periti che per qualsiasi motivo presentassero rinuncia scorso il mese suddetto.

Il perito non potrà far luogo alla perizia delle partite, nelle quali abbia interesse, sia come coltivatore o coltivatore speciale, sia come fideiussore, sia come proprietario del terreno, sia come rappresentante o procuratore.

Articolo 103.

Il compenso da corrispondersi dai coltivatori al loro perito sarà da essi fissato per ogni diecimila foglie all'atto della nomina.

Quando il perito è nominato dalla Giunta municipale o dal Prefetto, il compenso sarà da essi stabilito, sempre ogni diecimila foglie, nel relativo verbale o nel decreto di nomina.

Articolo 104.

Aperti i magazzini, i coltivatori, di mano in mano che ne verrà loro rilasciato l'opportuno invito dall'Agenzia, e nei giorni da questa indicati, vi trasporteranno le rispettive partite di tabacco.

Il coltivatore ed il coltivatore speciale avranno diritto di assistere alle operazioni risguardanti le proprie partite. Non potranno essi però prendere ingerenza alcuna nella perizia, anche quando il coltivatore abbia chiesto di rimettersi al solo giudizio del perito dell'Amministrazione, come all'articolo 101.

Se non osservassero questa prescrizione o fossero causa di disturbi, saranno allontanati dai magazzini.

Le operazioni di perizia e di ricevimento seguiranno il loro corso, anche nella mancanza od assenza del perito dei coltivatori. In questo caso però l'agente farà assistere alla operazione due testimoni scelti da esso, facendo redigere processo verbale.

Articolo 105.

Il coltivatore, che non abbia trasportato le sue partite nel giorno indicato dall'Agenzia al magazzino di ricevimento, non potrà condurvele che a seguito di altro invito dell'agente.

Non uniformandosi a questo secondo invito, il suo tabacco sarà considerato come di fraudolenta provenienza, e sarà sequestrato per l'applicazione delle pene del contrabbando.

Articolo 106.

Per ciascuna partita si dovrà anzitutto verificare, come alla lettera *a* dell'articolo 100, se la quantità delle foglie consegnate corrisponda con quella accertata all'atto della seconda verificazione ordinaria sulle piantagioni.

La quantità delle foglie si determinerà contando tutti indistintamente i mazzi della partita e riscontrando interpolatamente, per altrettanti mazzi, presi a sorte, quanti l'Agenzia crederà necessari, il numero delle foglie contenuto in ciascuno di essi, salvo ad estendere questo riscontro anche alla totalità dei mazzi, dove l'agente o il coltivatore lo richiedano, o dove i saggi fatti lascino dubbio sull'esattezza della prescritta uniformità.

Il riscontro totale dovrà farsi a parte, in ore fuori di orario, e la spesa resterà a carico del coltivatore se il riscontro è chiesto da esso o motivato da riscontrate inesattezze, ed a carico dell'Amministrazione se voluto da essa per altri motivi.

Riconoscendosi nei mazzi foglie dimezzate od altrimenti mutilate, si stabilirà il loro numero per tutta la partita, mediante scandaglio, prendendo per base la quantità di dette foglie ed il numero dei mazzi nei quali furono trovate, con facoltà anche in questo caso all'agente ed al coltivatore di richiedere la contazione integrale. In questo caso la spesa dev'essere a carico del coltivatore.

Il peso dei pezzi mancanti di esse foglie mutilate sarà computato in ragione della differenza che si riscontrerà tra il peso di un determinato numero delle medesime e quello dell'identico numero di foglie intere, prese a sorte.

Quando però non si avesse nella partita un sufficiente numero di foglie non mutilate, per le dimensioni e per le altre caratteristiche eguali a quelle mutilate prima della subita dolosa operazione, l'agente potrà prenderne a sua scelta in altre partite di coltivatori viciniori. Per la deficienza sarà applicata la pena del contrabbando.

Articolo 107.

Fatto il riscontro del numero delle foglie, i due periti, di che all'art. 101, procederanno all'esame comparativo dei mazzi delle medesime coi tipi di cui all'art. 61, ed alla conseguente classificazione in conformità ai tipi stessi.

Le foglie immature o deteriorate, ed in generale quelle inferiori al tipo dell'ultima classe sono dichiarate fuori classe ed immediatamente bruciate.

Il coltivatore ed il coltivatore speciale hanno diritto di assistere all'abbruciamento.

Se nei mazzi si trovassero frammiste foglie di classi differenti in proporzioni superiori al dieci per cento, i mazzi nei quali vi fossero tali foglie verranno assegnati alla classe cui apparterrebbero le foglie riconosciute inferiori.

Se vi si trovassero germogli, foglie di germogli, od altre foglie illegalmente coltivate, ne sarà dall'agente accertato il numero per l'applicazione della multa stabilita dall'art. 125.

Articolo 108.

Quando sulla classificazione di qualche partita i due periti non si trovino d'accordo, procederanno al prelevamento di una quantità di fascicoli o mazzi, che rappresentino la totalità della partita, e li trasmetteranno con apposito verbale alla Commissione centrale, di cui all'art. 60.

Quando non possano andare d'accordo neppure nel prelevamento, ciascuno dei due periti sceglierà un egual numero di mazzi, da indicarsi dall'agente, che saranno separatamente trasmessi alla Commissione predetta, la quale emetterà il suo giudizio.

Articolo 109.

Dal peso delle foglie, determinato direttamente, o computato come al precedente art. 106, si dedurranno, nella misura da determinarsi dai periti, le tare per umidità o per altre ragioni, non che quella per le legature dei mazzi, quando esse non siano fatte con foglia della stessa qualità di tabacco.

Quando non si possano mettere d'accordo, la tara da dedursi per l'umidità sarà determinata dalla stufa Gay-Lussac, e non si terrà conto che dell'umidità superiore al 22 0[0] per i tabacchi di 1ª e 2ª classe, e del 18 0[0] per quelli di classi inferiori. Quanto alle legature, il peso da dedursi si rileverà per calcolo di proporzione sopra il decimo dei fascicoli di ciascuna partita estratti a sorte.

Sul peso rimanente sarà liquidato l'importare del tabacco da pagarsi ai coltivatori.

Nell'eseguire questo pagamento sarà trattenuta una somma corrispondente al debito dei coltivatori in dipendenza degli obblighi contratti o delle responsabilità incorse.

Articolo 110.

Nel computo delle foglie, di cui all'art. 106, a discarico del coltivatore non saranno ammesse le foglie che si sarebbero dovuto distruggere e che tuttavia fossero state introdotte nei mazzi in sostituzione di altre di migliore qualità.

I frantumi di foglia riconosciuti suscettibili di un utile impiego nelle lavorazioni potranno essere accettati e pagati al prezzo delle foglie d'infima classe, ribassato del 20 0[0].

Articolo 111.

Per le partite di foglia di bontà eccezionale sarà concesso, a titolo di premio, un aumento sul prezzo stabilito nei manifesti per la prima classe.

Il giudizio sull'assegnazione del premio sarà pronunciato dalla Commissione centrale di cui all'art. 60, alla quale saranno trasmessi i campioni delle partite che uno almeno dei periti abbia ritenute degne di premio.

Articolo 112.

Gli agenti dell'Amministrazione e gli addetti alla sorveglianza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni di tabacco, non meno che nei locali di prosciugamento e governo, o di deposito delle foglie, per eseguirvi tutte le verificazioni che credono opportune.

Quando però siffatti locali non siano effettivamente distinti in modo assoluto da quelli di abitazione, la facoltà suddetta cesserà dopo trascorsi due mesi dal completo ritiro di tutte le partite di tabacchi del circondario nel magazzino di ricevimento dell'Agenzia, o dalla totale loro esportazione.

Le visite, che occorressero in appresso, dovranno conseguentemente essere fatte colle formalità determinate dall'art. 22 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, e dall'art. 23 della legge 8 aprile 1881, n. 140 (serie 3ª).

Articolo 113.

Tutte le operazioni di verificazione e di accertamento, per le quali è prescritta la compilazione di apposito verbale, si potranno compiere dagli impiegati dell'Amministrazione e dagli addetti alla sorveglianza, colla sola assistenza di due testimoni da essi scelti quando, debitamente invitato, non vi intervenga il coltivatore, o il suo rappresentante o procuratore.

Non è necessario tale invito per le visite straordinarie.

Quando occorre la presenza di testimoni durante la campagna o nei locali di cura, la spesa sarà a carico del coltivatore, nelle altre operazioni sarà sostenuta metà dall'Amministrazione e metà dal coltivatore.

Articolo 114.

Il coltivatore è costantemente responsabile, sia per sè, sia per tutte le persone adibite nelle diverse operazioni previste dal presente regolamento, di tutte le piante e foglie della propria coltivazione dal principio del trapiantamento sino al regolare discarico.

I motivi di esclusione dalla coltivazione e dalle operazioni ad essa relative valgono tanto per le persone dei coltivatori quanto per quelle de coltivatori speciali, procuratori, rappresentanti e periti ciascuno per la parte che lo riguarda.

Articolo 115.

Il coltivatore è responsabile civilmente per tutte le appropriazioni, sottrazioni e contravvenzioni commesse dalle persone di sua famiglia e da quelle adibite nella coltivazione sia come coltivatori speciali, operai ed operaie, sia come rappresentanti o procuratori, sia sotto qualsiasi titolo.

Articolo 116.

Chi non abbia soddisfatto completamente ai debiti contratti verso l'Amministrazione per effetto della coltivazione, non sarà più autorizzato ad esercitarla fino a che non provi l'estinzione dei debiti medesimi.

Parimenti i fidejussori non saranno ammessi a prestare nuove garanzie, se non hanno completamente pagate le somme dovute per garanzie precedenti. Fino all'estinzione di questi debiti sarà anche ad essi negata la licenza di coltivare.

Articolo 117.

Nei casi di furto non sarà dato discarico al coltivatore delle piante e foglie mancanti, se non nei casi seguenti:

1° nei furti successi mentre il tabacco trovasi ancora al campo, quando l'autorità giudiziaria dichiari con apposita ordinanza essere provato il furto, sebbe non se ne conoscano gli autori:

2° nei furti avvenuti nei locali di governo o di deposito, quando siano stati condannati gli autori del furto salvo la responsabilità civile di cui all'art. 115.

Articolo 118.

Nei casi di contrabbando e in quelli di illecita seminagione o di illecita coltivazione saranno applicate le pene stabilite dalla legge sulle privative 15 giugno 1865, n. 2397, e dal luogotenenziale decreto 28 giugno 1866, n. 3020.

Articolo 119.

I coltivatori di tabacco, per l'esportazione o per esperimenti, che l'abbiano seminato senza aver fatta la dichiarazione di che all'art. 27, dovranno pagare lire cinquanta.

Egual somma sarà pagata dai coltivatori:

a) Quando ommettessero sia la dichiarazione del primo, sia quella del secondo comma dell'art. 28;

b) Quando i semenzai o vivai non fossero distrutti nei termini prefissi.

Articolo 120.

In ciascun caso d'omissione di una delle dichiarazioni indicate agli articoli 39, 45 e 95, rispettivamente, dovranno i coltivatori pagare lire dieci.

Articolo 121.

Quando le piantagioni per l'esportazione o per esperimenti non siano fatte a filari ed in modo che si possa contare distintamente il numero delle piante e delle foglie, i coltivatori, oltre all'obbligo di ridurre le piantagioni nelle condizioni volute, pagheranno lire venti per ciascun ettaro piantato in modo non conforme alle prescrizioni.

Articolo 122.

I coltivatori che non eseguiscano nel tempo stabilito la cimatura delle piante, o non le tengano costantemente mondo dai germogli, incorreranno nella penalità convenzionale di un centesimo per ciascuna pianta che non si trovi nelle prescritte condizioni.

Nella stessa penalità incorreranno per ciascun germoglio o per ciascuna gemma staccati dalla pianta e non distrutti.

Per i germogli eccedenti i 15 centimetri e per quelli cimati incorreranno nella penalità convenzionale di centesimi 25 per ciascun germoglio o per ciascuna gemma.

Per ogni pianta cimata in modo irregolare si incorrerà la penalità convenzionale di centesimi 5.

Articolo 123.

Sarà dovuta la penalità di centesimi 5 per ogni stelo o tronco di stelo che, all'atto della relativa verificazione, risultasse mancante in confronto al numero delle piante costituente il carico di ciascun coltivatore.

Articolo 124.

In caso di deficienza di foglie, e quando non sia provato, secondo i casi, il furto o la frode, il coltivatore dovrà pagare, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il monopolio, per ogni chilogramma ed in proporzione per le frazioni di chilogramma, una somma uguale al prezzo del trinciato di ultima qualità stabilito dalla tariffa di vendita dai magazzinieri ai rivenditori.

Il peso delle foglie di tabacco mancanti sarà stabilito al magazzino di ricevimento a seconda della media del peso dato, per ogni mille foglie, dalle partite dello stesso coltivatore.

Quando mancasse l'intera partita il peso sarà stabilito sulla base di quello della partita di qualcuno dei coltivatori viciniori a scelta dell'Agente.

Articolo 125.

Per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia illegalmente coltivata che si rinvenisse nei mazzi consegnati per le manifatture dello Stato saranno pagati centesimi dieci, quando non sia il caso di procedere per frode.

Articolo 126.

Le penalità o multe convenzionali saranno, senza formalità giudiziali, applicate dall'Amministrazione, la quale, nel caso che non ne venga eseguito il regolare pagamento da parte del contravventore, potrà ritenere il corrispondente importo, o sulla cauzione prestata, o sul valore del tabacco coltivato.

Contro questi provvedimenti, e quando ne sia il caso, il coltivatore potrà ricorrere all'autorità giudiziaria.

TITOLO VI.

Costituzione ed ordinamento del servizio di vigilanza degli uffici e del personale.

Articolo 127.

Per invigilare sull'applicazione della legge, del regolamento, delle istruzioni e delle altre disposizioni concernenti le coltivazioni dei tabacchi sono istituite Agenzie, le quali sono poste sotto l'immediata dipendenza del Ministero delle Finanze.

Articolo 128.

Per l'esercizio della vigilanza, il territorio ove si eseguono le coltivazioni è diviso in *circondari, riparti, sezioni* ed *aggregazioni*.

La rispettiva estensione è determinata secondo le distanze delle piantagioni fra loro, le condizioni di viabilità, il numero delle piante da coltivare ed altre circostanze locali.

Articolo 129.

In ciascun *circondario*, il quale può estendersi al territorio di una o più provincie, vi è una Agenzia.

Al riparto è assegnato un Ispettore, ed alla sezione un capo Verificatore.

All'aggregazione, durante il tempo delle operazioni di campagna, vi sarà per regola un Verificatore.

Articolo 130.

Il servizio delle coltivazioni viene disimpegnato da impiegati di *prima* e di *seconda categoria*.

Appartengono alla *prima* categoria gli Agenti, gli Ispettori ed i Contabili; appartengono alla *seconda* categoria i Capi Verificatori gli Ufficiali alle scritture, ed i Verificatori.

Articolo 131.

Per l'esecuzione di alcune operazioni di campagna e di magazzino, che richiedono l'opera del personale soltanto per qualche mese dell'anno, potranno essere assunti impiegati temporanei o guardie di finanza.

Articolo 132.

Gli impiegati delle coltivazioni dei tabacchi sono nominati con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro delle finanze.

Gli inservienti o gli impiegati temporanei sono nominati dal Direttore Generale delle Gabelle.

Articolo 133.

Per la nomina agli impiegati di prima e di seconda categoria e per la promozione dalla seconda alla prima categoria dev'essere provata l'idoneità per mezzo di esami, secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Articolo 134.

Le promozioni dall'una all'altra classe dello stesso grado d'impiego avranno luogo metà per anzianità e metà per merito.

Quelle da un grado all'altro esclusivamente per merito.

Quando però sia richiesta la prova dell'esame per la promozione di classe, non potranno annoverarsi fra i promovendi per anzianità coloro che non abbiano sostenuto tale prova.

Articolo 135.

La nota degli impiegati da promuoversi per merito verrà determinata dal Ministero delle finanze, sentito il parere di un'apposita Commissione da esso nominata.

Articolo 136.

Le prove degli esami saranno a voce ed in iscritto.

Il giudizio sarà espresso colla media dei punti dati in ognuna delle prove da ciascun esaminatore, il quale disporrà di dieci punti tanto per l'una quanto per l'altra prova.

Per la dichiarazione d'idoneità occorre ottenere non meno di sei punti medi, sia nella prova scritta, sia nella prova orale.

Articolo 137.

Chi è giudicato non idoneo può essere ammesso a nuova prova in occasione di altro esperimento, e fallita anche questa, potrà dopo scorsi due anni essere ammesso ad una terza ed ultima prova, in occasione di nuovo esperimento, purchè nell'uno e nell'altro caso si trovi sempre nelle condizioni determinate dal presente regolamento per l'ammissione ai suddetti esami.

Articolo 138.

Ai concorrenti risultati idonei saranno assegnati i posti disponibili, pei quali fu indetto il concorso.

Ove l'idoneità fosse conseguita da un numero di candidati maggiore dei posti disponibili, il Ministero potrà collocare tutti od una parte di essi nei posti che si rendessero vacanti in seguito, senza far luogo ad un nuovo esperimento.

Articolo 139.

I candidati riconosciuti idonei e che non fossero nominati, potranno sempre presentarsi agli esami, che venissero indetti per nuovi posti da conferire, semprechè abbiano ancora tutti i requisiti prescritti per esservi ammessi.

Articolo 140.

La data degli esami sarà fatta conoscere mediante avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno due mesi prima del giorno fissato per le prove.

Articolo 141.

Sono ammessi agli esami per gli impieghi di prima categoria:

a) i Capi verificatori di 1ª, 2ª e 3ª classe e gli Ufficiali alle scritture di 1ª e 2ª classe;

b) gli Ufficiali alle scritture di 3ª classe ed i Verificatori dopo sei anni di servizio;

c) i laureati delle scuole superiori di agricoltura, quando abbiano fatto un sufficiente tirocinio nel servizio delle coltivazioni, non abbiano più di trent'anni di età, e provino d'essere cittadini italiani.

Articolo 142.

Sono ammessi agli esami per gli impieghi di seconda categoria:

a) i verificatori straordinari od impiegati temporanei delle coltivazioni, che da quattro anni prestino l'opera loro e non oltrepassino il 35° anno di età;

b) le guardie di finanza, che abbiano prestato servizio nelle coltivazioni per quattro anni con le funzioni di verificatori straordinari e che non oltrepassino il 30° anno di età;

c) coloro che abbiano ottenuto la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica, o che abbiano compiuto con successo i corsi della scuola d'agricoltura, che provino d'essere cittadini italiani, di avere sempre tenuta buona condotta, e di non aver meno di diciotto nè più di venticinque anni.

Articolo 143.

Per l'ammissione agli esami tanto di prima quanto di seconda categoria, l'aspirante deve inoltre provare di essere di sana costituzione, di avere l'attitudine fisica necessaria per il servizio delle coltivazioni, e specialmente di non avere imperfezioni nella vista e nell'udito. Potrà essere sottoposto a visita medica-fiscale anche dopo la prova dell'esame.

Articolo 144.

Agli esami di ammissione agli impieghi di seconda categoria ed a quelli di promozione agli impieghi di prima categoria saranno soltanto ammessi, rispettivamente, gli impiegati della seconda categoria, i verificatori straordinari e le guardie di finanza, che dall'Agente abbiano conseguito non meno di otto punti su dieci nella classificazione per attitudine, operosità e condotta.

Articolo 145.

L'Agente ha la direzione e la responsabilità di tutto il servizio dell'Agenzia e da esso dipendono tutti gli impiegati e gli inservienti, che vi sono addetti.

Ha la firma della corrispondenza ufficiale col Ministero delle finanze, con gli uffici pubblici esistenti nel circondario dell'Agenzia, con le altre Agenzie e con le Manifatture dei tabacchi.

Articolo 146.

Può richiedere l'assistenza delle autorità governative e municipali, ed il concorso della forza pubblica e delle guardie di finanza.

Articolo 147.

È responsabile della buona conservazione dei tabacchi, del materiale mobile e dei fabbricati ad uso dell'Agenzia.

Articolo 148.

Tiene una chiave della Cassa e divide col Contabile la responsabilità di tutto quanto si attiene al servizio di Cassa e, conseguente-

mente, anche dell'esattezza e della regolarità dei documenti relativi alle spese.

Articolo 149.

Nei casi di assoluta e comprovata urgenza può fare spese nel limite di lire venti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 150.

In caso di assenza o di malattia è sostituito temporaneamente dall'Ispettore, fino a che il Ministero abbia emesse le sue determinazioni.

Articolo 151.

L'Ispettore è responsabile della regolarità del servizio del suo riparto, sul quale deve esercitare continua vigilanza.

Eseguisce inoltre le ispezioni ed i riscontri che gli sono ordinati dall'Agente sul servizio in generale, e sulle operazioni del personale di campagna.

Per regola è delegato alle incombenze di perito nello interesse del monopolio per la classificazione e le successive operazioni di governo e di allestimento dei tabacchi nei magazzini di ricevimento.

Articolo 152.

Il Contabile ha la responsabilità di tutte le operazioni di scrittura e di revisione, che si eseguono nell'ufficio, e condivide coll'Agente quella delle operazioni di cassa e del materiale mobile.

Ha inoltre la responsabilità dell'esattezza della custodia e della conservazione di tutti gli atti, documenti e registri di ufficio.

Articolo 153.

Il Capo Verificatore è responsabile del regolare andamento del servizio nella Sezione cui è preposto.

Sorveglia sull'esecuzione, da parte dei coltivatori degli obblighi da essi assunti e, quando ne sia il caso, dà o provoca opportuni provvedimenti.

Distribuisce il servizio fra i dipendenti verificatori, ne controlla l'operato, dirige e prende parte alle operazioni di sorveglianza e di verificazione.

Firma coi verificatori tutti gli atti delle verificazioni, che impegnano i coltivatori verso l'Amministrazione.

Può in qualunque tempo essere destinato dall'Agenzia a speciali incombenze, sempre relative al servizio di campagna, in qualsiasi parte della circoscrizione dell'Agenzia.

Articolo 154.

Gli ufficiali alle scritture esaminano gli atti di campagna e disimpegnano tutte le altre incumbenze, che sono ad essi affidate tanto nell'ufficio di Agenzia quanto nel magazzino di ricevimento e di deposito dei tabacchi. Possono essere destinati interpolatamente e per turno alle operazioni di campagna quali capi verificatori o verificatori.

In questo caso hanno le incumbenze e le responsabilità fissate dagli articoli 153 e 155.

Articolo 155.

I verificatori invigilano sull'andamento delle coltivazioni comprese nella rispettiva aggregazione, dal principio della campagna fino alla compiuta consegna dei prodotti.

Eseguiscono le contazioni delle piante e delle foglie e dànno opera alla redazione dei processi verbali e di tutti gli atti delle verificazioni da essi eseguite, che firmano col capo verificatore.

Articolo 156.

Il personale temporaneo è assunto a seconda dei bisogni del servizio e per il tempo necessario a compiere i lavori che devono essere ad esso assegnati, ed ha le stesse incumbenze dei verificatori.

Articolo 157.

Tutto il personale addetto al servizio delle coltivazioni è incaricato della repressione del contrabbando dei tabacchi ed ha perciò nell'esercizio delle sue funzioni le medesime prerogative e gli stessi diritti, che competono ai funzionari ed agli agenti dell'amministrazione delle finanze dello Stato per il servizio doganale.

Articolo 158.

Il personale stesso quando è in servizio deve portare il berretto uniforme di prescrizione coi distintivi determinati dal Ministero delle Finanze, e deve inoltre essere munito di una speciale tessera di riconoscimento.

Articolo 159.

Gli impiegati delle coltivazioni, fatta eccezione del personale addetto agli uffici e di quello temporaneo, non possono essere destinati a prestar servizio nelle provincie di loro nascita o di origine, in quelle dove hanno vincoli di parentela e dove abbiano rapporti di interesse nelle coltivazioni, o coi coltivatori, o con le famiglie di essi.

Articolo 160.

Potranno essere concessi permessi d'assenza senza perdita di soldo, purchè le esigenze del servizio lo acconsentano e quando non eccedano giorni quindici in ciascun anno.

Per un tempo maggiore avrà luogo la perdita dello stipendio.

Articolo 161.

L'orario giornaliero sarà stabilito dal Ministero delle finanze secondo le esigenze del servizio.

Articolo 162.

Agli agenti ed agli ispettori è concessa un'indennità mensile per far fronte alle spese di giro.

Articolo 163.

Agli altri impiegati, quando debbono recarsi per affari di servizio fuori delle rispettive sezioni, è accordato il rimborso delle spese di trasferta coi mezzi più economici esistenti nelle diverse località.

Nel caso di pernottazione fuori della località ove è la loro sede, hanno diritto ad una indennità nella misura che sarà stabilita dal Ministero.

Articolo 164.

Per le missioni fuori del circondario dell'Agenzia spettano a tutti gli impiegati le indennità fissate coi Regi Decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Per i tramutamenti da una ad altra Agenzia e nel circondario dell'Agenzia saranno liquidate le indennità fissate col Regio Decreto 1° novembre 1876, n. 3550 (Serie 2ª).

Articolo 165.

Le funzioni d'impiegato nelle coltivazioni dei tabacchi sono incompatibili con qualsiasi impiego civile, militare, di amministrazioni provinciali o comunali di Opere pie, e di Istituti commerciali o bancari e coll'esercizio di qualunque professione o commercio.

Articolo 166.

Per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, sono applicate agli impiegati delle coltivazioni dei tabacchi le seguenti punizioni:

1. La censura;
2. La privazione dello stipendio per un tempo determinato;
3. La traslocazione a proprie spese;
4. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
5. La degradazione;
6. La destituzione.

Le punizioni sono annotate nel registro di matricola.

Articolo 167.

La censura e la privazione dello stipendio fino a cinque giorni potrà essere inflitta dall'agente, dandone prontamente notizia al Ministero.

Le altre punizioni saranno determinate o promosse dal Ministero.

Articolo 168.

Le promozioni, anche di classe, degli impiegati che si trovano in servizio al 1° gennaio 1886 non avranno luogo, se non verrà pro-

vata l'idoneità mediante l'esame stabilito per la relativa categoria, giusta l'articolo 133 del presente regolamento.

Sono esenti da questo esame coloro che hanno sostenuto con successo quello stabilito col Regio Decreto 24 dicembre 1885, n. 3594 (Serie 3ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. Magliani.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 24 corrente, in Palmoli, provincia di Chieti, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 25 ottobre 1886.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 25 corrente, in Olginate, provincia di Como, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 26 ottobre 1886.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Intorno allo stato presente della crisi bulgara, il *Journal des Débats* del 25 ottobre scrive quanto appresso:

« Un telegramma del nostro corrispondente di Vienna ci annunziava ieri l'altro che la Germania, l'Austria e la Russia si erano messe d'accordo relativamente agli affari di Bulgaria; che la Russia aveva promesso di non occupare la Bulgaria, e che in cambio di questa promessa le altre due potenze le avevano dato carta bianca. Questo accordo, dice ora il *Fremdenblatt*, non ha mai esistito. È noto quale valore abbiano queste smentite. In casi simili, la smentita è tanto più facile che non si tratta di un trattato formale scritto. L'accordo risulta da semplici conversazioni; esso non ha un carattere ufficiale e durerà finchè dureranno le circostanze che l'hanno prodotto. Fragile o solido, esso corrisponde pienamente alle disposizioni attuali della diplomazia dei tre imperi.

« L'Austria farà tutto ciò che dipende da lei, tutto, eccetto una guerra, per impedire che i soldati russi mettano il piede in Bulgaria. La Germania, che rappresenta la parte di conciliatrice, non trascurerà nessuno sforzo per prevenire una rottura fra i suoi due alleati; essa comprende benissimo a qual segno la presenza di un corpo d'armata russo a Sofia ferirebbe la suscettibilità dell'Austria e particolarmente dell'Ungheria. Il gabinetto di Pietroburgo poi non ha nessuna fretta di occupare militarmente la Bulgaria. La viva animosità che lo czar nutriva contro il principe Alessandro ebbe una soddisfazione; da personale che era, la questione bulgara è divenuta, per Alessandro III, affatto politica, cioè a dire, meno urgente. La Russia non rinunzierà mai a dominare a Sofia; ma se essa può riescire a farvi prevalere la sua influenza senza ricorrere alla misura estrema di un intervento a mano armata, è certo che essa preferirà i mezzi pacifici ai mezzi violenti.

« In questo momento istesso essa procede in modo abbastanza ingegnoso. Essa fa agire la diplomazia turca, Gadban effendi, d'accordo col generale Kaulbars, protesta a Sofia contro la convocazione della grande Sobranié. Nulla di più strano di questa intimità stabilitasi tra ottomani e russi. Ciò che contribuisce a rendere ancora più attraente lo spettacolo, è che ieri stesso fu inaugurato a Pietroburgo un monumento commemorativo dell'ultima guerra d'Oriente. Non sono ancora trascorsi otto anni dalla sottoscrizione del trattato di Berlino e già si parla seriamente di un'invasione delle truppe turche nella Rumelia orientale, che sarebbe intrapresa dietro istigazione della Russia. È vero che se ne parla soltanto e che la cosa non è probabile, ma è già molto che la si ritenga come possibile.

« Sebbene si appoggi su altri motivi che non sono quelli della protesta russa, la protesta turca non è meno legittima. L'Europa, la quale proclama volentieri, nelle sue note diplomatiche e nei discorsi dei suoi uomini di Stato, il suo grande rispetto per il trattato di Berlino, non sembra accorgersi che l'atto solenne firmato da lei nel luglio 1878 ha ricevuto da qualche settimana una nuova offesa. La Rumelia orientale, o, come si dice presentemente a Sofia, la Bulgaria del Sud, ha eletto dei deputati alla grande Sobranié. Evidentemente essa non ne aveva il diritto. È questa una violazione del trattato di Berlino; è una violazione dell'accordo concluso il 5 aprile ultimo tra turchi e bulgari col consenso delle potenze. Il triumvirato bulgaro, fedele e risoluto osservatore della Costituzione quando si tratti di determinare il giorno della riunione della Sobranié, sa benissimo, in altre circostanze, non tener conto di leggi e di trattati. Due dei suoi membri sono giuridicamente incapaci di esercitare le funzioni di reggenti. Un terzo dei deputati che esso convoca non ha il diritto di far parte della Sobranié; è quindi difficile di non sorridere vedendo i triumviri porsi sul terreno della legalità per resistere alle domande della Russia.

« Quando essi invocano il principio della sovranità popolare e dell'indipendenza nazionale, il loro linguaggio non è di molto più serio. Nessuno ignora come si facciano le elezioni in Bulgaria, e lo scrutinio, da cui è uscita la grande Sobranié, non ha fatto eccezione alla regola generale. Le notizie che ci giungono non lasciano alcun dubbio in proposito. I contadini hanno votato, il più delle volte, senza sapere in qual senso votavano. La classe media si è astenuta dovunque. Gli intrighi personali e le gare dei politicanti, la rivalità del signor Radoslavoff e del signor Karaveloff hanno dominato la campagna elettorale. Questa è terminata da quindici giorni e noi siamo all'oscuro sui sentimenti reali della popolazione bulgara quanto lo eravamo nel mese di settembre. Che la grande Sobranié si riunisca il 27, come sembrano desiderarlo due dei tre reggenti, o che la sessione sia rimandata indefinitamente, come pare preferirlo il signor Karaveloff, importa poco; la commedia parlamentare di Tirnovo non presenta nessun interesse, giacchè tutto il mondo sa che la vera commedia si recita altrove. »

Il *Journal de Saint Pétersbourg*, del 24 ottobre, parlando della notizia pubblicata da giornali francesi ed inglesi, che cioè un accordo fu conchiuso tra le potenze, e che la Russia doveva assumere una parte dirigente nell'appianamento della crisi bulgara, ripete che la Russia ha, infatti, un diritto particolare di fronte ad un paese da esso liberato, e constata che l'inaugurazione del monumento commemorativo della guerra del 1877 rammenterà una volta di più l'incomparabile valore dell'esercito russo. « Sono queste, conchiude il diario russo, delle pagine di storia che nulla potrà cancellare. »

Pare decisamente, dice l'*Indépendance Belge*, che la questione di Egitto sia per entrare in una nuova fase.

Secondo le voci che circolano a Londra, sarebbe imminente un passo della Francia allo scopo d'invitare l'Inghilterra a stabilire la data dello sgombero da parte delle sue truppe dalla valle del Nilo. L'ambasciatore, signor Waddington, sarebbe incaricato di fare urgentemente quest'atto verso lord Iddesleigh, ministro degli affari esteri della Gran Brettagna; e come da molto tempo si [illegible]va predicendo, esso sa-

rebbe appoggiato in questo importantissimo incidente diplomatico dalla Porta e dal governo russo.

« Un nuovo e serio imbarazzo, prosegue l'*Indépendance*, pare adunque prossimo ad aggiungersi a tutti gli altri che le questioni internazionali creano all'Inghilterra da qualche tempo in qua.

« Se si deve prestar fede alle notizie divulgate alcuni giorni or sono, il *Foreign Office* avrebbe di recente fatto scandagliare il principe di Bismarck, per sapere quale sarebbe, dato il caso, l'atteggiamento della Germania nella questione egiziana.

« Il cancelliere avrebbe risposto con una dichiarazione di *disinteressamento*, vale a dire, che egli farebbe conto di lasciar sola l'Inghilterra alle prese coi gabinetti di Parigi, Pietroburgo e Costantinopoli.

« A giudicare dalle probabilità che presenta la situazione, il governo inglese, privo così dell'appoggio della Germania, cercherà di staccare la Russia dall'accordo col sultano e con la Francia, facendo alcune concessioni alla diplomazia russa nella questione bulgara, accettando, per esempio, il candidato dello czar al trono di Sofia. In alcuni circoli vuolsi eziandio che appunto per ottenere delle concessioni in Bulgaria, la Russia abbia acconsentito a prestare il suo appoggio all'azione della Francia e della Porta nella questione egiziana.

« Ma sinora tutto questo non ha che un carattere di mera congettura. Probabilmente passeranno molti giorni prima che si possa conoscere la linea di condotta adottata da ciascuna potenza, e prima che si possa giudicare dell'influenza che questo nuovo incidente della questione egiziana potrà esercitare sulla generale situazione.

« Frattanto nuovi negoziati pare siansi intrapresi fra la Germania e l'Inghilterra per la limitazione delle rispettive loro sfere d'azione nelle colonie.

« È la *Kölnische Zeitung* che ne reca l'annunzio in un comunicato officioso redatto in termini molto vaghi, ed anche abbastanza duri per l'amor proprio dell'Inghilterra, la qual vi è accusata di « meschine gelosie » a riguardo dell'espansione coloniale della Germania. » Il corrispondente berlinese del *Times* crede intendere il significato recondito di tale comunicato. Tratterebbesi semplicemente, nei negoziati menzionati dalla *Kölnische Zeitung*, di paralizzare l'opera della Commissione anglo-germanica, che si è recata, or è qualche tempo, nell'Africa orientale per limitare i possedimenti della Germania e del sultano di Zanzibar, e che ha lasciato sospesi alcuni punti particolari. In ciò non vi avrebbe nulla di strano; ma il tono acre, in cui è concepito il comunicato del giornale tedesco, ha prodotto una certa emozione a Londra e sparso il dubbio intorno alle buone disposizioni attuali di Bismarck verso l'Inghilterra. »

TELEGRAMMI

AGENZIA STEFANI

FIRENZE, 26. — L'onorevole Ministro Grimaldi, dopo avere visitato la scuola professionale, la scuola di pomologia e la fabbrica Ginori a Doccia, ha assistito alla distribuzione dei premi per il Concorso internazionale anticrittogamico, accompagnato dagli onorevoli senatori Gadda, Cambray-Digny e D'Ancona, dagli onorevoli deputati Guicciardini, Toaldi e Cambray-Digny e dal sindaco Torrigiani.

Dopo discorsi del sindaco e del presidente Targioni-Tozzetti, l'onorevole Ministro prese, applaudito, la parola, ringraziando tutti gli intervenuti, i quali resero possibile la buona riuscita del Concorso, benchè abbia avuto luogo poco tempo dopo quello di Conegliano. Lodò molto l'iniziativa della città di Firenze che, aggiungendo al Concorso le Conferenze ed il Congresso, perfezionò l'opera del Governo. Ringraziò specialmente i delegati stranieri, i quali hanno proposto il diploma d'onore al Ministro di Agricoltura, assicurando che egli ed i suoi successori terranno tale diploma come attestato di solidarietà di tutti nel campo scientifico. Ringraziò pure vivamente il sindaco ed il presidente del Comitato ordinatore, on. Peruzzi.

Il presidente Targioni-Tozzetti dichiarò chiuso il concorso a nome di S. M., acclamando, fra calorosi applausi, al Re ed alla Regina.

FIRENZE, 26. — Al banchetto offerto all'on. Grimaldi assistevano circa 150 convitati, fra cui gli onorevoli senatori Cambray-Digny, D'Ancona e Corsini; gli onorevoli deputati Peruzzi, Guicciardini, Barsanti, Luciani, Cambray-Digny, Toaldi e Toscanelli; il sindaco, il prefetto, altre autorità, espositori, scienziati ecc. Brindarono applauditi: il sindaco, il prof. Targioni-Tozzetti, che evocò la memoria del barone Bettino Ricasoli, come uomo di Stato ed agricoltore; Carrù, delegato francese; Horwarth, delegato ungherese; l'on. Luciani; il senatore on. Digny, e Vitta, vicepresidente della Camera di commercio.

Chiuse l'on. Grimaldi, propinando alla gentile Firenze, e dicendo non potersi proporre più nobile esempio di quello di Bettino Ricasoli che seppe rendere alla patria utili servigi e coltivarne gli interessi. Ringraziò tutti i congressisti e lodò l'iniziativa feconda della Toscana (Vivi applausi).

CARLAFAT, 25. — Si annunzia da Lom-Palanca che vi fu scoperto il 23 corrente un complotto per rovesciare la reggenza.

N'era capo il comandante militare Kotavoff. Due compagnie provenienti da Viddino o arrestarono.

I suoi complici sono fuggiti.

COSTANTINOPOLI, 26. — Sir William A. White, nuovo ambasciatore inglese, è arrivato.

BERLINO, 26. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dichiara erronei gli apprezzamenti di certi giornali circa l'antagonismo dell'Inghilterra contro la Germania nelle questioni risguardanti l'Africa orientale.

La Germania non ha attualmente alcuna ragione di lagnarsi della politica d'oltremare dell'Inghilterra e, circa alcuni punti ancora in discussione, attende come prossima una soluzione soddisfacente.

L'Inghilterra riconosce che la Germania non fa una politica coloniale conquistatrice, ma che persevera nella via adottata dal principe di Bismarck, di seguire cioè semplicemente l'iniziativa dei negozianti tedeschi.

GIBILTERRA, 24. — È passato oggi il piroscafo *Paraguay*, della Navigazione generale italiana, diretto al Plata.

LONDRA, 26. — Lo *Standard* ha da Berlino:

« Nei circoli diplomatici si è convinti che la questione d'Egitto non tarderà a surrogare la questione bulgara nelle preoccupazioni dell'Europa. Si attende specialmente di vedere l'attitudine della Russia dinanzi al nuovo problema. Si dice che in presenza delle civetterie della Francia verso la Russia, l'Inghilterra cercherebbe pure di guadagnare le buone grazie moscovite, ma finora senza successo. »

Un articolo del *Times* dice essere indiscutibile il diritto dell'Inghilterra di fissare essa stessa il momento di ritirare le sue truppe dall'Egitto. La Francia non dovrebbe sollevare tale questione, avendo ricusato deliberatamente di associarsi all'Inghilterra, allorchè questa la invitò ad andare insieme in Egitto.

Il *Daily News* dice pure che non si può precisare la data dello sgombero degli inglesi dall'Egitto.

NISCH, 26. — Fra il ministro degli affari esteri ed il delegato bulgaro Stransky fu convenuto, ieri, un accomodamento relativo al ristabilimento delle relazioni amichevoli e diplomatiche fra la Serbia e la Bulgaria.

La nomina di Stransky ad agente diplomatico bulgaro ebbe il gradimento del governo serbo.

COLOMBO, 26. — Il piroscafo *Raffaele Rubattino*, della Navigazione generale italiana, proseguiva stamani per Bombay.

PIETROBURGO, 23. — Un ordine del giorno fu diretto all'esercito ed alla flotta in occasione dell'innaugurazione del monumento per la guerra del 1877. Esso esprime la convinzione che in tutte le prove a cui la Provvidenza potrà sottoporre la Russia, l'esercito e la flotta resteranno all'altezza del loro eroismo e della loro gloria.

L'ordine del giorno non contiene nulla di bellicoso.

CAPETOWN, 26. — Diecimila Pondos invasero il territorio di Xesibe, appartenente alla Colonia del Capo. Il governo formò corpi di volontari per marciare contro il nemico. La situazione è molto critica.

MADRID, 26. — Le Cortes sono convocate pel 18 novembre.

NOTIZIE VARIE

Applicazione del freno Westinghouse e Smith-Hardy. — Il *Bollettino delle finanze,* ferrovie e industrie annunzia che, la Direzione generale delle S. F. del Mediterraneo ha trasmesso per l'approvazione al R. Ispettorato generale delle ferrovie il preventivo della spesa occorrente per l'applicazione del freno Westinghouse a n. 19 locomotive ed a n. 112 veicoli. La spesa all'uopo occorrente ammonta in complesso a lire 183,365, delle quali lire 65,765 per le locomotive e lire 117,600 per i veicoli.

Il materiale predetto dovrebbe servire pei seguenti treni diretti: 35, 36, 37 e 40 della linea Milano-Alessandria; 5, 6, 7 e 10 della linea Torino-Genova; 5 e 6 della linea Genova-Pisa; 71 e 72 della linea Firenze-Livorno; 43 e 44 della linea Genova-Ventimiglia e 1, 2, 3 e 4 della linea Roma-Napoli.

Attualmente l'applicazione dei freni continui ai treni più importanti della rete Mediterranea venne in parte già attuata, ed è quasi ultimata pei treni seguenti:

a) con freni Westinghouse: treni diretti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della linea Torino-Modane; 1, 2, 3 e 4 della linea Torino-Genova-Roma; 61, 62, 63 e 64 della linea Tortona-Novi; treni accelerati 436 e 425 della linea Genova-Ventimiglia.

b) con freno Smith. Hardy: Diretti 15 e 16 ed accelerati 304 e 309 della linea Torino-Milano; diretti 97 e 98 della linea Alessandria-Piacenza e 52, 53, 55 e 56 della linea Milano-Chiasso; locali I, II, III e IV della linea Genova-Camogli.

L'importazione del carbone e del ferro in Italia. — Durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1886 l'Italia ha importato le seguenti quantità di carbone:

Dall'Inghilterra.	Tonn. 2,287,000
Dalla Germania	» 30,400
Totale . . .	Tonn. 2,317,400

cioè tonnellate 195,000 in più dell'eguale periodo nel 1885.

L'importazione però del carbone tedesco, già si esigua, in paragone dell'inglese, segna una diminuzione di 12,000 tonnellate.

Il ferro importato in Italia nei primi nove mesi dell'anno è rappresentato da 91,500 tonnellate di ferro inglese e 61,960 tonnellate di ferro tedesco; totale 153,460 tonnellate.

Vi è aumento, in confronto dei primi nove mesi dell'anno 1885, di 35,000 tonn.; delle quali 30,000 di ferro inglese e 5000 di ferro tedesco.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 ottobre 1886.

In Europa pressione molto elevata intorno al Baltico.

Una depressione secondaria invade il Mediterraneo occidentale.

Danzica 776; golfo di Guascogna, Perpignano 756.

In Italia nelle 24 ore, barometro notabilmente disceso.

Venti freschi intorno al levante nel Tirreno.

Pioggie copiose al nord-ovest del continente.

Temperatura sensibilmente aumentata sull'Italia superiore.

Stamani cielo piovoso o coperto sull'Italia superiore, nuvoloso sulle Isole.

Venti freschi del primo quadrante al nord, del secondo nel basso Tirreno e Sicilia.

Barometro alquanto depresso a 758 sulla Sardegna settentrionale, a 765 millimetri a Torino, Roma, Caltanissetta, a 767 sull'Adriatico.

Mare mosso od agitato lungo le coste occidentali.

Probabilità:

Venti freschi a forti intorno al levante sull'Italia superiore, del secondo quadrante altrove.

Pioggie specialmente al nord e sul versante tirrenico.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 ottobre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	16,2	6,0
Domodossola. . . .	piovoso	—	13,8	7,5
Milano.	piovoso	—	16,9	11,6
Verona	piovoso	—	18,0	13,1
Venezia.	coperto	calmo	16,3	11,2
Torino	piovoso	—	12,3	10,4
Alessandria.	piovoso	—	16,0	10,3
Parma.	coperto	—	15,0	12,0
Modena	coperto	—	16,5	12,4
Genova	piovoso	legg. mosso	17,5	13,6
Forlì.	3/4 coperto	—	18,7	10,2
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	18,1	13,6
Porto Maurizio. . .	coperto	mosso	20,8	13,6
Firenze	coperto	—	20,7	12,5
Urbino	nebbioso	—	17,1	8,8
Ancona	3/4 coperto	calmo	18,0	12,8
Livorno.	coperto	calmo	21,4	15,2
Perugia	coperto	—	18,0	11,5
Camerino	nebbioso	—	13,2	9,9
Portoferraio.	sereno	mosso	21,0	18,9
Chieti	coperto	—	16,8	8,8
Aquila	coperto	—	15,0	8,0
Roma	sereno	—	23,2	12,2
Agnone	sereno	—	19,1	10,3
Foggia	sereno	—	21,9	12,4
Bari	sereno	calmo	19,5	10,5
Napoli.	sereno	calmo	22,3	16,6
Portotorres.	1/2 coperto	legg. mosso	—	—
Potenza	sereno	—	17,6	9,2
Lecce	sereno	—	20,4	12,0
Cosenza.	nebbioso	—	20,7	16,8
Cagliari	coperto	mosso	25,0	20,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria . .	1/2 coperto	agitato	24,3	19,0
Palermo.	coperto	calmo	30,3	12,3
Catania	sereno	legg. mosso	24,8	19,3
Caltanissetta	1/2 coperto	—	22,0	13,0
Porto Empedocle .	1/2 coperto	agitato	24,3	18,3
Siracusa.	3/4 coperto	legg. mosso	26,0	20,5

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

26 ottobre 1886.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	764,9	763,0	762,0	761.4
Termometro . . .	14,7	21,6	20,6	17,0
Umidità relativa .	81	59	69	78
Umidità assoluta .	10,13	11,31	12,37	11,20
Vento	calma	E	SSE	calmo
Velocità in Km. .	0.0	2,0	9,5	0,0
Cielo.	nuvoloso	coperto	coperto	veli

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 22,5 - R. = 18,00 — Min. C. = 12,2 - R. = 9,76.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 26 ottobre 1886.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1886	—	—	»	»	100 95 cont.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1886	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	69 30
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	99 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	99 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1886	—	—	»	»	100 10
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda Emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza Emissione	—	500	500	»	»	491 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	490 »	490 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	498 1/2	498 1/2	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1886	500	500	»	»	763 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	595 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie Complementari	1° gennaio 1886	200	200	»	»	55 »
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1886	1000	750	»	»	2255 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1886	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	250	200	»	»	730 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1886	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	285 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1886	500	400	»	»	1025 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° gennaio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° ottobre 1886	500	500	»	»	1740 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	266	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Azioni stampigliate	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia (Certificati provvisori)	—	500	450	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° luglio 1886	500	250	»	»	615 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	270	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	393 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	id.	100	100	»	»	»
Dette Società per l'illuminazione di Civitavecchia	1° aprile 1886	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° gennaio 1886	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	id.	250	250	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	260 »
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° ottobre 1886	250	250	»	»	414 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1886	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	280 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1886	500	500	»	»	519 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1886	500	500	»	»	335 »
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1886	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1886	500	500	»	»	332 »
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° luglio 1886	500	500	»	»	550 »
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 57 1/2
	Parigi	chèques	»	»	»
4 1/2 0/0	Londra	90 g.	»	»	25 17
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 28 ottobre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Sconto di Banca 4 1/2 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 101, 101 02 1/2 fine corr.
Azioni Banca Romana 1185 fine corr.
Az. Banca Generale 694, 695, 695 1/2 fine corr.
Az. Banca di Roma 978, 983 fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerc. 778, 780, 781, 785 fine corr.
Az. Soc. di Credito Meridionale 564 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia (Az. stam) 2105 fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1150, 1154, 1155 fine corr. 1160 fine pross.
Az. Soc. Anon. Tramway Omnibus 475, 475 1/2, 476 fine corr. 478 1/2 fine pross.
Azioni Società Fondiaria Italiana 333 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 25 ottobre 1886:
Consolidato 5 0/0 lire 100 800.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 98 630.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 68 800.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 67 507.

V. TROCCHI, *Presidente*.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

Avviso d'Asta.

In seguito alla proclamata legale decadenza dall'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni sotto indicati pel quinquennio 1886-90 dell'appaltatore Medici Gio. Battista di Giovanni, dovendosi provvedere ad un nuovo collocamento di tale appalto coll'esperimento dei pubblici incanti,

Si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si farà per tutto il periodo che rimane a complemento del quinquennio incominciato col 1° gennaio 1886 al 31 dicembre 1890, entrando in esecuzione il giorno successivo a quello in cui sarà notificata ai definitivi deliberatari la seguita approvazione dei contratti.

2. Tale appalto avrà luogo in due lotti, cioè:

I. Lotto di numero 13 comuni del circondario di Genova in base al canone annuo di lire 37,000.

II. Lotto di numero 16 comuni del circondario di Spezia in base al canone annuo di lire 24,020.

3. Gli incanti si faranno col metodo della candela vergine presso questa Intendenza nei modi stabiliti dal Regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno tredici novembre 1886.

4. Chiunque intenda concorrervi dovrà presentare all'autorità che presiede all'asta la prova d'aver depositato a garanzia delle sue offerte una somma eguale al sesto del canone annuo sulla base del quale viene bandito l'incanto, e cioè:

Per il I. Lotto L. 6170 — Per il II. Lotto L. 4005.

5. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

6. Presso questa Intendenza e presso la Sottoprefettura di Spezia sono ostensibili i capitolati d'oneri che debbono formare legge dei contratti d'appalto.

Presso la stessa Intendenza sono del pari visibili l'elenco dei comuni chiusi di 3ª e 4ª classe e l'elenco dei comuni aperti compresi in ciascuno dei suddetti circondari, e che, volatamente od in consorzio, si trovano abbonati col Governo, con la indicazione del canone annuo di abbonamento pattuito; e ciò per gli effetti dell'articolo 28 del capitolato d'oneri.

7. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno tre dicembre 1885 alle dodici merid. il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'art. 95 del regolamento di Contabilità succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte ammissibili, a termini dell'art. 96 del regolamento medesimo, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 23 dicembre 1886 alle ore 12 merid. collo stesso metodo della estinzione delle candele.

8. Entro dodici giorni dalla data del deliberamento definitivo d ell'appalto il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, a norma dell'art. 5 del capitolato d'oneri.

9. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'articolo 110 del precitato regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

10. Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nel capoluogo del circondario di Spezia, nei comuni in cui i dazi vengono appaltati, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino della provincia.

Comuni da appaltarsi per ciascun lotto.

1° Lotto. Circondario di Genova — Montoggio — Pieve di Sori — Tribogna — Sori — Masone — Campo Ligure — Rossiglione — Cornigliano — Borzoli — Recco — Avegno — Canepa — Uscio.

2° Lotto. Circondario di Spezia. — Beverino — Carro — Carrodano — Pignone — Riccò Golfo — Riomaggiore — Vernazza — Zignago — Sesto Godano — Borghetto Vara — Brugnato — Vezzano Ligure — Bollano — Follo — Santo Stefano — Magra — Portovenere.

Genova, 24 ottobre 1886.

2088 L'Intendente: E. VIVALDI.

Banca di Prestiti di Corato

L'assemblea degli azionisti è fissata pel 14 novembre 1886, ed in seconda convocazione pel 28 detto, alle ore 10 antimeridiane per discutere l'

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio presuntivo 1887;
2. Surroga d'amministratori uscenti;
3. Nomina dei sindaci.

Corato, 24 ottobre 1886.

Il Presidente: SAV. AZZARITI.

2087 *Il Segretario:* S. SARCINA.

(1ª pubblicazione)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'amministrazione del fondo di massa del Corpo delle guardie di finanza

Avviso d'incanto definitivo.

Si notifica che sui prezzi di aggiudicazione provvisoria per l'appalto della fornitura del vestiario delle guardie di finanze che seguì col ribasso di lire 24 80 (ventiquattro e centesimi ottanta) per cento pel primo lotto, e di lire 31 88 (trentuna e centesimi ottantotto) per cento pel lotto secondo, si ottennero offerte di ulteriore ribasso di lire 5 11 (cinque e centesimi undici) per cento pel primo, e di lire 6 30 (sei e centesimi trenta) per cento sul secondo lotto, in seguito all'avviso di miglioria in data del 7 ottobre corrente.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che presso l'intendenza di finanza in Roma, e dinanzi una Commissione appositamente incaricata dal Consiglio d'Amministrazione del fondo di massa, il giorno sei del prossimo mese di novembre a ore una pomeridiana, giusta decreto del presidente del Consiglio d'Amministrazione surricordato in data del 7 settembre u. s., sarà tenuto il definitivo esperimento d'asta col metodo della estinzione della candela, e che l'aggiudicazione avrà luogo a favore di chi offra il ribasso maggiore.

I concorrenti alla gara dovranno presentare al presidente della Commissione il certificato indicato al § 4 dell'avviso d'asta di primo incanto in data 7 settembre decorso, non che la ricevuta di deposito che si conforma nella somma di lire ventimila pel primo e di lire tremila pel secondo lotto.

Roma, 25 ottobre 1886.

2090 Per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione: AYRES.

Amministrazione del Demanio e delle Tasse

INTENDENZA DI FINANZA DI CAMPOBASSO

Avviso di secondo incanto *per l'affitto del secondo lotto, a termini abbreviati di giorni 10, della tenuta demaniale Montedimezzo.*

L'incanto tenutosi il giorno 18 ottobre 1886, nell'ufficio di quest'Intendenza di Finanza, per l'affitto del Lotto 2° della Tenuta demaniale Montedimezzo, composto di terreni e fabbricati siti nel territorio di Vastogirardi (provincia di Campobasso), dell'estensione di circa ettari 1883, riportata al catasto di quel comune al n. 536 in testa al Demanio Nazionale, sez. E, num. da 1 a 25, compreso il Molino al Pagliarone Vecchio, composto di un sol piano con vani due, in base al prezzo di annue lire dodicimila, essendo rimasto deserto per difetto di concorrenti, si fa noto che nell'ufficio di questa stessa Intendenza ed alle ore 10 ant., del giorno 4 novembre 1886, sarà tenuto un nuovo incanto, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto anzidetto, sotto le condizioni già pubblicate nell'avviso d'asta in data 14 settembre 1886 che qui si trascrivono, con avvertenza che l'affitto sarà aggiudicato quand'anco non vi sia che un solo offerente.

L'asta sarà aperta sull'annuo canone locativo presunto ed accertato con perizia sommaria di lire 12,000.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare, a garanzia delle sue offerte, nella locale Tesoreria provinciale il decimo del prezzo d'incanto in cartelle di rendita italiana al portatore, numerario o biglietti di Banca, e questo deposito sarà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti; e potrà essere escluso chiunque abbia conti o questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire 100.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro il periodo di tempo (fatali) che sarà indicato da apposito avviso, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diventerà definitivo, salvo la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte ed alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono il contratto di affitto è visibile in quest'ufficio e nell'ufficio del registro di Carovilli, dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane.

Campobasso, addì 25 ottobre 1886.

2099 *L'Intendente reggente:* A. BOGGIANI.

ISTITUTI DI

RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 10

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R decreto 23 settembre 1874, n. 2237)	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
ATTIVO.				
Cassa e riserva – Numerario in riserva	L. 261,037,176 70		L. 114,217,614 38	
Cassa e riserva – Totale cassa e riserva		L. 283,623,383 47		L. 119,473,239 38
Portafoglio – Cambiali – a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 369,324,200 54		L. 104,561,838 41	
Portafoglio – Cambiali – a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 369,324,200 54		L. 104,561,838 41	
Portafoglio – Buoni del Tesoro – a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 630,287 72	L. 370,168,635 49	L. »	L. 104,602,714 78
Portafoglio – Buoni del Tesoro – a scadenza maggiore di 3 mesi	» »		» »	
Totale	L. 630,287 72		L. »	
Portafoglio – Cedole di rendita e cartelle estratte	L. 214,147 23		L. 40,876 37	
Anticipazioni		L. 71,695,875 23		L. 37,239,284 74
Impieghi diretti – Buoni del Tesoro acquistati direttamente	L. 12,416,610 »		L. 2,069,440 »	
Impieghi diretti – Fondi pubblici e titoli	» 92,385,810 47	L. 103,568,857 92	» 8,121,365 22	L. 24,399,391 74
Impieghi diretti – Immobili	» 1,055,206 38		» 2,110,429 60	
Impieghi diretti – Altri impieghi diretti	» 2,711,201 67		» 12,098,156 92	
Titoli – Fondi pubblici e titoli per conto della massa di rispetto	L. 10,610,733 78		L. »	
Titoli – Fondi pubblici e titoli pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »	L. 11,310,065 19	» »	L. 1,530,906 74
Titoli – Effetti ricevuti all'incasso	» 1,160,331 41		» 1,530,906 74	
Crediti		L. 81,776,487 06		L. 43,046,807 58
Sofferenze		» 4,130,971 18		» 7,428,933 19
Depositi		» 438,220,576 43		» 101,570,429 27
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ fondo assegnato		» »		» »
Partite varie		» 69,762,400 78		» 44,812,805 84
Totale		L. 1,442,757,252 75		L. 484,104,511 26
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 2,214,828 55		» 3,994,440 84
Totale generale		L. 1,444,972,081 30		L. 488,098,952 10
PASSIVO.				
Capitale		L. 200,000,000 »		L. 48,750,000 »
Massa di rispetto		» 37,090,000 »		» 13,950,000 »
Circolazione – giusta il limite fissato dalla legge 30 aprile 1874	L. 495,231,795 »		L. 155,407,192 »	
Circolazione – coperta da altrettanta riserva (Legge 28 giugno 1885)	» 91,455,878 »	L. 591,187,673 »	» 49,267,068 »	L. 204,674,260 »
Circolazione – non computabile rappresentando biglietti inamovibili Banca Romana	» 4,500,000 »		» »	
Conti correnti ed altri debiti a vista		L. 58,743,894 53		L. (a) 48,601,639 38
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 51,044,171 59		» 52,946,025 32
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 438,220,576 43		» 101,570,429 27
Credito fondiario della Banca Nazionale c/ c/ speciale		» »		» »
Partite varie		» 60,438,530 46		» 11,424,513 32
Totale		L. 1,436,724,846 01		L. 481,916,867 29
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 8,247,235 29		» 6,182,084 81
Totale generale		L. 1,444,972,081 30		L. 488,098,952 10
Distinta della Cassa e Riserva.				
Oro decimale		L. 184,373,265 »		L. 66,304,145 »
Argento al titolo di 900		» 21,890,010 »		» 9,946,865 »
Argento divisionale		» 5.190,151 40		» 3,323,499 50
Oro ed argento non decimale		» 323,700 31		» 146,907 10
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)		» 257,615 99		» 32,349 78
Biglietti già consorziali		» 42,609,599 »		» 11,093,758 »
Biglietti di Stato		» 6,392,835 »		» 23,370,090 »
Riserva		L. 261,037,176 70		L. 114,217,614 38
Fondo metallico pel cambio biglietti per conto Tesoro, oro e argento	L. 877,110 »	» 894,020 »		» »
Biglietti già consorziali ritirati per conto Tesoro	» 16,910 »			
Meno biglietti Banca Romana immobilizzati	» »	» »		»
Effetti in corso d'esazione	» »	» »		» »
Biglietti di altri Istituti di emissione	» »	» 21,692,186 77		» 5,255,625 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille		» »		» »
Cassa		L. 283,623,383 47		L. 119,473,239 38

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art. 22)

del mese di ottobre dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
L. 21,000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 5,000,000 »	
L. 32,980,396 45	L. 39,191,834 5.	L. 15,857,940 24	L. 16,807,615 24	L. 27,628,924 76	L. 30,703,774 76	L 5,006,468 63	L. 5,161,668 63
L. 34,607,340 07		L. 31,226,744 40		L. 45,811,382 20		L. 2,921,156 97	
4,031,983 80							
» [illegible]		» 2,773,597 32		» 1,627,618 23		» »	
L. 38,639,323 87		L. 34,000,341 72		L. 47,441,205 15		L. 2,921,156 97	
L. »	L. 38,639,323 87	L. »	L. 34,000,341 72	L. »	L. 47,441,205 15	L »	L. 2,921,156 97
» »		» »		» »		» »	
L. »		L. »		L. »		L. »	
L. »		L. »		L. 2,204 72		L. »	
	L. 5,888,537 »		L. 609,487 60		L. 6,699,477 53		L. 4,063,191 60
L. »		L. »		L. »		L »	
» 8,739,233 92		» »		» 6,134 95		» 85,465 65	
» 30,006 77	L. 16,835,722 01	» 3,361,763 42	L. 3,361,763 42	» 14,757 62	L. 20892, 57	» 40,000 »	L. 125,465 65
» 8,066,481 32		» »		» »		» »	
L. 2,277,934 80		L. 1,111,370 57		L. 57,479 48		L. 406,135 »	
» »	L. 3,599,471 12	» 273,479 20	L. 1,384,849 77	» 264,268 91	L 1,008,027 45	» 357,619 50	L. 763,754 50
» 1,321,536 32		» »		» 686,279 06		» »	
	L. 21,831,767 79		L. 18,761,467 45		L. 7,324,500 67		L 11,337,440 91
	304,005 82		» 2,452,943 06		» 1,660,981 49		» 17,922 29
	» 28,064,743 24		» 7,099,625 »		» 13,736,612 95		» 12,828,830 »
	» »		» »		» »		» »
	» 3,906,769 42		» 6,321,956 78		» 12,568,148 49		» 142,791 80
	L. 158,262,174 80		L. 90,800,050 04		L. 121,163,621 06		L. 37,362,225 35
	» 972,865 78		» 858,467 16		» 1,101,567 93		» 165,941 21
	L. 159,235,040 58		L. 91,658,517 20		L. 122,265,188 99		L. 37,528,166 56
	L. 30 000,000 »		L. 15,000,000 »		L. 12,000,000 »		L. 10,000,000 »
	» 3,398,333 »		» 3,616,010 77		» 3,000,000 »		» 435,000 »
L. 63,000,000 »		» »		L. 47,967,344 78		L. 13,349,720 »	
» 6,015,504 »	L. 69,015,504 »	» »	L. 42,314,266 »	» 953,543 22	L. 48,920,888 »	» »	L. 13,349,720 »
» »		» »		» »		» »	
	L. 442,493 41		L. 1,497,432 16		L. 32,058,799 84		» 16,342 70
	» 23,264,648 80		» 17,078,362 17		» »		» 396,078 86
	» 28,064,743 24		» 7,099,625 »		» 13,736,612 95		» 12,828,830 »
	» »		» »		» »		» »
	» 2,922,615 72		» 3,493,521 80		» 10,731,326 86		» 38,328 70
	L. 157,108,338 23		L. 90,099,217 90		L. 120,447,627 65		L. 37,034,299 86
	» 2,126,702 35		» 1,559,299 30		» 1,817,561 34		» 463,866 70
	L. 159,235,040 58		L. 91,658,517 20		L. 122,265,188 99		L. 37,528,166 56
	L. 16,353,085 »		L. 12,349,705 »		L. 19,389,130 »		L. 4,551,120 »
	» 4,958,085 »		» 2,197,685 »		» 1,586,915 »		» 450,000 »
	» 855,076 50		» 230,925 »		» 855,487 »		» »
	» »		» »		» »		» »
	» 32,947 45		» 0 24		» 2,299 76		» 663 63
	» 6,710,002 50		» 304,725 »		» 4,909,613 »		» 2,120 »
	4,071,200 »		» 775,000 »		» 885,480 »		» 2,565 »
	L. 32,980,396 45		L. 15,857,940 24		L. 27,628,924 76		L. 5,006,468 63
	» »		» »		» »		» »
	»		»		»		»
	» 2,579,465 53		» »		» »		» »
	» 3,562,600 »		» 919,675 »		» 3,074,850 »		» 155,200 »
	» 69,372 55		» »		» »		» »
	L. 39,191,834 56		L. 16,807,615 24		L. 30,703,774 76		L 5,161,668 63

ISTITUTI DI

(Segue) RIASSUNTO *delle situazioni del dì* 10

TITOLI	BANCA NAZIONALE NEL REGNO		BANCO DI NAPOLI	
Biglietti in circolazione.				
VALORE.	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare
Da Lire 25	786,996	L. 19,649,900 »	366,063	L. 9,151,575 »
» 50	1,823,329	» 91,166,450 »	929,301	» 46,465,050 »
» 100	1,876,846	» 187,684,600 »	828,022	» 82,802,200 »
» 200	»	» »	79,355	» 15,871,000 »
» 500	300,463	» 150,231,500 »	68,136	» 34,068,000 »
» 1000	142,212	» 142,212,000 »	20,539	» 20,539,000 »
Totale		L. 590,944,450 »		L. 208,896,825 »
Biglietti di tagli da levarsi di corso.				
Da Lire 0 50	»	L. »	252,290	L. 126,145 »
» 1 »	»	» »	»	» »
» 2 »	»	» »	705	» 1,410 »
» 5 »	»	» »	23,141	» 115,705 »
» 10 » *Scudi (Cessata Banca per le 4 Legazioni)* (1)	28	{ » 2,128 »	1,506	» 15,060 »
» 20 » *Id. id. id.* (1)	6	{	2,017	» 40,340 »
» 25 »	6,947	» 173,675 »	»	» »
» 40 »	723	» 28,920 »	»	» »
» 250 » *(Cessata Banca di Genova* (1)	58	» 14,500 »	142	» 35,500 »
» 1000 » *Id. Id.*	24	» 24,000 »		
Totale		L. 591,187,673 »		(b) L. 209,230,985 »
Il rapporto fra il capitale	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 586,687,673 »	è di uno a 3 911	» 204,674,260 »	è di uno a 4 19
Il rapporto fra la riserva	» 261,037,176 70		» 114,217,614 38	
e la circolazione	» 586,687,673 »	è di uno a 2 247	» 204,674,260 »	è di uno a 1 88
Il rapporto fra la riserva	» 261,037,176 70		» 114,217,614 38	
e la circolazione	» **586,687,673** »		» **204,674,260** »	
e gli altri debiti a vista	» **58,743,894** 53		» **48,601,639** 38	
Totale	» 645,431,567 53	è di uno a 2 247	» 253,275,899 38	è di uno a 2 21
Dedotta la circolazione autorizzata colla legge 28 giugno 1885 e la corrispondente riserva:				
Il rapporto fra il capitale utile	L. 150,000,000 »		L. 48,750,000 »	
e la circolazione	» 495,231,795 »	è di uno a 3 301	» 155,407,792 »	è di uno a 3 18
Il rapporto fra la riserva	» 169,581,298 17		» 64,950,546 46	
e la circolazione	» 495,231,795 »	è di uno a 2 920	» 155,407,792 »	è di uno a 2 29
Il rapporto fra la riserva	» 169,581,298 17		» 64,950,546 46	
e la circolazione	» **495,231,795** »		» **155,407,192** »	
e gli altri debiti a vista	» **58,743,894** 53		» **48,601,639** 38	
Totale	» 553,975,689 53	è di uno a 3 266	» 204,008,831 38	è di uno a 3 14
Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.				
Sulle cambiali od altri effetti di commercio		p. % 4 $\frac{1}{2}$		p. % 4 $\frac{1}{2}$
Sulle anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato 4 $\frac{1}{2}$ % non garantiti dallo Stato 5 %		» »		» 4 $\frac{1}{2}$
Per le anticipazioni su sete		» 4 $\frac{1}{2}$		» »
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)		» »		» 4-6
Sui conti correnti passivi		» 1 $\frac{1}{2}$		» 2 $\frac{1}{2}$ 3
Prezzo corrente delle azioni		L. 2258 »		L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato		» 11 73		» »

(1) La dicitura in corsivo serve solo per la Banca Nazionale

(a) Carta nominativa L. 33,512,818 68 — (b) Totale L. 209,2[illegible]85; meno biglietti Banca Romana L. 4,5[illegible],725. Resta L. 204,674,260.

EMISSIONE

(Mod. B. Reg.to art 22).

del mese di ottobre dell'anno 1886.

BANCA NAZIONALE TOSCANA		BANCA ROMANA		BANCO DI SICILIA		BANCA TOSCANA DI CREDITO	
Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	Numero	Ammontare	[illegible]	[illegible]
251,102	L. 6,277,550 »	260,901	L. 6,522,525 »	151,075	L. 3,776,875 »	»	L. »
115,592	» 7,579,600 »	178,204	» 8,910,200 »	193,725	» 9,686,250 »	41,504	» 2,075,200 »
183,485	» 18,348,500 »	80,488	» 8,048,800 »	107,807	» 10,780,700 »	32,805	» 8,280,500 »
52,181	» 10,436,200 »	14,043	» 2,808,600 »	38,260	» 7,652,000 »	11,689	» 2,337,800 »
31,551	» 15,775,500 »	6,577	» 3,288,500 »	21,201	» 10,600,500 »	11,269	» 5,634,500 »
10,462	» 10,462,000 »	12,609	» 12,609,000 »	6,272	» 6,272,000 »	»	» »
	L. 68,879,350 »		L. 42,187,625 »		L. 48,768,325 »		L. 13,328,000 »
143,770	L. 71,885 »	127,648	L. 63,824 »	»	L. »	»	L. »
26,232	» 26,232 »	35,597	» 35,597 »	93,291	» 93,291 »	»	» »
5,846	» 11,692 »	»	» »	13,991	» 27,982 »	»	» »
395	» 1,975 »	2,220	» 11,100 »	2,740	» 13,700 »	»	» »
267	» 2,670 »	966	» 9,660 »	911	» 9,110 »	»	» »
1,085	» 21,700 »	323	» 6,460 »	424	» 8,480 »	1,086	» 21,720 »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
»	» »	»	» »	»	» »	»	» »
	L. 69,015,504 »		L. 42,314,266 »		L. 48,920,888 »		L. 13,349,720 »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA	BANCA TOSCANA DI CREDITO
L. 21,000,000 » » 69,015,504 » è di uno a 3 29	L. 15,000,000 » » 42,314,266 » è di uno a 2 820	L. 12,000,000 » » 48,920,888 » è di uno a 4 076	L. 5,000,000 » » 13,349,720 » è di uno a 2 66
» 32,980,396 45 » 69,015,504 » è di uno a 2 09	» 15,857,940 » » 42,314,266 » è di uno a 2 668	» 27,628,924 76 » 48,920,888 » è di uno a 1 770	» 5,006,468 63 » 13,349,720 » è di uno a 2 66
» 32,980,396 45 » 69,015,504 » » 442,493 41	» 15,857,940 » » 42,314,266 » » 1,497,482 »	» 27,628,924 76 » 48,920,888 » » 82,058,797 84	» 5,006,463 63 » 13,349,720 » » 16,842 30
» 69,457,997 41 è di uno a 2 15	» 43,811,698 » è di uno a 2 762	» 80,970,687 84 è di uno a 2 930	» 13,366,062 30 è di uno a 2 66
L. 21,000,000 » » 63,000,000 » è di uno a 3 »	L. 15,000,000 » » 40,433,205 » è di uno a 2 695	L. 12,000,000 » » 47,967,344 78 è di uno a 3 997	» » » » è di uno a » »
» 26,964,892 45 » 63,000,000 » è di uno a 2 34	» 13,976,879 » » 40,433,205 » è di uno a 2 892	» 26,675,381 54 » 47,967,344 78 è di uno a 1 797	» » » » è di uno a » »
» 26,964,892 45 » 63,000,000 » » 442,493 41	» 13,976,879 » » 40,433,205 » » 1,497,432 »	» 26,675,381 54 » 47,967,344 78 » 82,058,799 84	» » » » » »
» 63,412,493 41 è di uno a 2 35	» 41,930,637 » è di uno a 3 »	» 80,026,144 62 è di uno a 3 »	» » è di uno a » »

BANCA NAZIONALE TOSCANA	BANCA ROMANA	BANCO DI SICILIA (3 m. / 4 m.)	BANCA TOSCANA DI CREDITO
p. % 4 50	p. % 5 »	p. % 4 1/4 / 4 3/4	p. % 4 50
» 4 50	» » »	4 1/2 / » »	» 4 50
» 4 50	» » »	4 1/2 / » »	» » »
» » »	» » »	» / » »	» » »
» 1 50	» 2 e 2 1/2	» / » »	» 2 50
L. 1,190 »	L. 1,163 50	L. »	L. 550 »
» 5 »	» 5 %	» »	» 5 20

(2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056).

(3ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

(Sezione prima).

Sentenza tra Marçais abbate Luigi, e Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano nella persona del signor comm. Luigi Novelli, direttore generale — Dispositivo.

Il Tribunale rejetta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.

Ordina alla convenuta Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di rilasciare a favore dell'attore D. Luigi Clodoveo Marçais il duplicato delle sei obbligazioni delle Ferrovie Romane stato bruciate, portanti i nn. 284,591, 284,592, 284,593, 582,325, 582,326, 606,350, oltre gli interessi dal 1873 in poi, sotto condizione che dal prefato D. Luigi Clodoveo Marçais si presti cauzione, o mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, o mediante ipoteca in rendita pubblica corrispondente a cinque annualità d'interessi ed al valore capitale nominale dei titoli stessi, deposito od ipoteca da durare per ciò che riguarda gli interessi fino a dopo cinque anni dall'estrazione di ogni singolo titolo, e per lo ammontare del capitale fino a dopo dieci anni della stessa estrazione.

Autorizza la Direzione suddetta a convertire i menzionati titoli in cartelle al portatore, consolidato 5 per conto del Debito Pubblico Italiano, a condizione però che il Ministero del Tesoro ne dia il consenso;

Dispone che a cura dell'attore abbate D. Luigi Clodoveo Marçais venga pubblicato il portato di questa sentenza per tre volte con l'intervallo di quindici giorni fra uno e l'altro tanto sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* quanto sul Giornale ufficiale della Repubblica Francese.

Dichiara che, mediante l'adempimento delle ordinate prescrizioni, viene liberata l'Amministrazione convenuta da ogni responsabilità per rilascio a suo tempo dei duplicati di cui si tratta oppure delle cartelle di rendita al portatore che li rappresentino.

Spese del giudizio e posteriori a carico dell'attore, ecc.

Deciso e pronunciato in camera di consiglio dal Tribunale stesso li 3 agosto 1886.

S. Gravari, presidente — P. Pacifico — L. Alibrandi, giudici — Ferrazzi vicecancelliere.

Pubblicata a forma di legge, nella pubblica udienza, li 21 agosto 1886.

Registrata a Roma li 2 settembre 1886, vol. 150, n. 1848, con italiane lire 12.

Debitamente notificata li 11 settembre 1886 al domicilio eletto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano, per mezzo dell'usciere A. Piccinini.

Roma, 24 settembre 1886.

1571 CAMILLO avv. GRILLI.

CONSIGLIO NOTARILE del distretto di Lecce.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Lecce rende di pubblica ragione che si è aperto concorso generale pei posti unici vacanti di notaio nei comuni di Uggiano, Miggiano, distretto di Lecce.

Chiunque voglia concorrervi, presenterà la domanda a questo Consiglio notarile fra il termine di quaranta giorni che decorrerà dal giorno nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni prescritte, e ciò ai termini precisi degli articoli 10 legge e 25 regolamento sul notariato e di altre disposizioni relative.

Lecce, 23 ottobre 1886.

Il presidente
Notar LUIGI FRANCO.

2076

(2ª *pubblicazione*)

Opera Pia Sussidio Canevari Demetrio in Genova

AVVISO.

Il cav. uff.le Tomaso E. Ruzza, R. delegato straordinario all'Amministrazione dell'Opera pia, invita tutti i discendenti dei q.m Magnifici Ottaviano e Matteo Canevari q m Teramo, fratelli del fondatore di detto Sussidio, a presentare le loro fedi di nascita, matrimonio e di morte dei loro congiunti in carta da bollo, nel termine di mesi tre dalla data del presente, nell'ufficio di detta Amministrazione, posto in Genova, via Lomellini, n. 10, dalle ore 10 ant. sino a mezzodì, e ciò all'oggetto di poter devenire alla prosecuzione dell'Albero genealogico della famiglia, a termini del testamento del fondatore M.co Demetrio Canevari q.m Teramo.

Genova, addì 25 ottobre 1886.

2070 Il Segretario: CARLO MIGLIORINI.

Provincia di Roma — Circondario di Viterbo

MUNICIPIO DI NEPI

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA.

È stata presentata in tempo utile un'offerta di ribasso a titolo di vigesima al prezzo di provvisoria aggiudicazione dello

Appalto dei lavori di costruzione del primo tronco della strada comunale obbligatoria la *Selciatella* che, dalla porta Romana di questo comune, arriva alla Chiesa dell'Umiltà, della lunghezza di chilometri 3 729.

Il presuntivo ammontare dei lavori in lire 28,150 14, come al progetto, ribassato del 6 0[0 nell'esperimento del 6 corrente mese trovasi ridotto colla nuova offerta a lire 25,138 07.

Si dà avviso, che a forma di legge, nel giorno 11 novembre prossimo venturo alle ore 10 antimeridiane, in questa residenza municipale, avanti il sottoscritto sindaco, o di chi lo rappresenti, si procederà ad un nuovo incanto per devenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto suddetto, ferme restando le condizioni tutte portate dal primitivo avviso d'asta 16 settembre prossimo passato inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 detto mese, n. 222, pag. 5347.

Nepi, 25 ottobre 1886.

Il Sindaco: Cav. ANGELO FACCINI.

2095 Il Segretario comunale: G. LAURENTI.

Notificazione del Municipio di Roma

A senso e per gli effetti dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

Si fa noto al pubblico ed a chiunque possa avervi interesse, qualmente il prefetto della provincia di Roma, con decreto in data 22 ottobre 1886, numero 40907, div. 2ª, ha decretato che il precedente decreto prefettizio, emanato in data 7 ottobre 1886 a carico del comm. Urbano Rattazzi fu Giacomo, col quale viene ordinata l'occupazione di una porzione di area ai Prati di Castello nel già quartiere Cahen, descritta in catasto mappa 149 suburbio, coi nn. 667 e 694, confinante con le vie del Bastione e del Ponte e la proprietà Luigioni, per l'indennità concordata di lire 92,210, rimane modificato nella parte riguardante le indicazioni catastali, annullando cioè i nn. 667 e 694 metà, sostituendovi invece per intiero i numeri 1212, 1213, 1214, ferme rimanendo in tutto il resto le indicazioni del precedente decreto 7 ottobre 1886.

2081 *Il ff di Sindaco*: L. TORLONIA.

COMUNE DI MINERVINO MURGE

Avviso d'Asta

Appalto del dazio consumo sulle farine, pane e paste lavorate pel 1887.

Nel giorno nove novembre, alle ore 22 italiane, nell'ufficio del commercio, messo in questa piazza, avranno luogo gl'incanti per l'appalto suindicato, pel solo entrante anno 1887, e per l'estaglio di lire 58,000.

L'asta procederà con l'estinzione delle candele, e le licitazioni non potranno essere minori del quarto per cento.

Il termine utile per le offerte, non minori del ventesimo, è stabilito di giorni.... dalla pubblicazione del novello avviso.

I concorrenti dovranno presentare una garentia solidale di soddisfazione dell'Amministrazione, e depositare lire 400 per anticipo di spese degli atti d'asta.

Il capitolato di appalto e la tariffa sono ostensibili sul municipio.

Minervino Murge, 23 ottobre 1886.

2084 FRANCESCO SERRANO, Segretario.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Nell'udienza del giorno 16 dicembre 1886, alle ore 10 ant. e seguenti nella sala di udienza del R. Tribunale di Viterbo sulla istanza del Credito Fondiario del Banco S. Spirito di Roma, in persona dell'onorevole signor commendator Augusto Silvestrelli direttor generale, contro i signori Licca Luigi e Don Eugenio (al secolo Francesco) domiciliati in S. Lorenzo Nuovo, avrà luogo la vendita giudiziale ed al pubblico incanto degli appresso descritti stabili posti nel suddetto Comune e territorio di S. Lorenzo Nuovo.

Se ne prevengono tutti gli aventi interesse a senso di legge e per ogni effetto di ragione.

Descrizione degli stabili

Lotto 1° — Porzione di podere con casa rurale posto nel territorio di San Lorenzo Nuovo, sotto le denominazioni, Campolebbe, Poggio della Madonna, Podere del Cencio, situato al disopra della strada di Campolebbe, confinante detta strada, Zacconi fratelli, Ravizza e Fosso, distinto al catasto sezione 1ª numeri di mappa 699, (1, 2, 3) 700, 881, (1, 2) 882, 883, 884, 885, 886, 898, 899, 900, 901, 1278, 1279, 1280, 1281 e 1447. L'incanto si aprirà sulla somma di lire 2450.

Lotto 2° — Terreno canepale adacquativo, posto nello stesso territorio, in contrada Borghetto o Crocetta, confinante Mezzetti, fratelli Guidotti, Ospedale di San Lorenzo, distinto in catasto, sez. 2ª, numeri di mappa 539, e 1059.

L'incanto si aprirà sulla somma di lire 2150.

Lotto 3° — Casa da cielo a terra posta nell'abitato di S. Lorenzo Nuovo, contrada via delle Grotte e via di Acquapendente, segnata coi civici numeri 10, 19 e 20, confinante per un lato con la via di Acquapendente, e per gli altri due lati con lo spazio comunale, distinta in catasto sezione 1ª, numeri di mappa 212, sub. 1, 2, 1522, sub. 2, 1523, sub. 3, 1524, sub. 1, e 1527.

L'incanto si aprirà sulla somma di lire 580.

2078 LUIGI avv. SAVERI, proc.

CONSIGLIO NOTARILE del distretto di Viterbo.

Il presidente,

Visto l'articolo 91 del regolamento 23 novembre 1879 per l'esecuzione della legge sul Notariato,

Rende noto:

Essere aperto il concorso al vacante ufficio di conservatore dell'Archivio mandamentale nelle città di Civita Castellana, Ronciglione, Nepi, Vetralla, Bagnorea, Montefiascone, Acquapendente, Valentano, Toscanella e Sutri, alle seguenti condizioni:

L'onorario è stabilito in lire 50 mensili.

La cauzione dovrà rappresentare una rendita di lire 50 in cartelle del consolidato 5 0[0.

L'orario d'ufficio è stabilito dalle ore 8 antimeridiane alle 12 merid.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande in carta da lira 1 ed i documenti annessi in carta da centesimi 50 nella segreteria del Consiglio notarile entro il termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia sotto pena della decadenza, con avvertenza che per la nomina si terrà conto del disposto dell'art. 102 della legge sul Notariato.

Viterbo, 15 settembre 1886.

Il presidente
C. BONGASSI.

2031

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.